

# 1<sup>A</sup> TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1855

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DOTTORE GIOVANNI LANZA.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Relazione sui progetti di legge per l'alienazione della parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri e per la sanzione di penalità sull'escavazione delle arene dalle spiagge marittime — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose — Il deputato Sineo svolge l'articolo da lui proposto (che sarebbe il 6) il quale è oppugnato dal ministro guardasigilli — Osservazioni dei deputati Michelini G. B. ed Asproni — L'emendamento è rigettato — Emendamento del deputato Valerio svolto dal proponente, e combattuto dal ministro di grazia e giustizia e dal relatore Cadorna C. — È respinto — Osservazioni del deputato Di Revel e risposta del ministro guardasigilli — Presentazione del bilancio attivo e passivo pel 1856 e di tre progetti di legge per crediti suppletivi, dal ministro delle finanze — Si riprende la discussione — Osservazioni del deputato Sineo, sulle prime parti dell'articolo e risposte del ministro suddetto — Approvazione dei tre primi paragrafi dell'articolo 6 — Obbiezioni del deputato De Viry sull'articolo 4 e risposta del ministro delle finanze — Parlano i deputati Della Motta, Mellana ed Asproni — Approvazione del quarto paragrafo — Opposizione del ministro delle finanze all'emendamento del deputato Deforesta e parole del proponente — Approvazione del quinto e sesto paragrafo — Osservazioni dei deputati Sineo, Michelini G. B. e Cadorna C. relatore sull'emendamento suddetto — È ritirato — Obbiezione del deputato Sulis e risposta del ministro suddetto — Approvazione dell'articolo 6.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

- 5821. 47 sacerdoti della vicaria di Cuorgnè;
- 5822. 6 abitanti del comune di Carpeneto;
- 5823. 216 abitanti del comune di Torino;
- 5824. 164 abitanti del comune di Beinette;
- 5825. 41 abitanti del comune di Arcola;
- 5826. 45 abitanti della parrocchia di Portanova, sobborgo d'Alessandria;
- 5827. 34 abitanti del comune di Sanfront;
- 5828. 57 abitanti di Genova;
- 5829. 697 abitanti di Saluzzo;
- 5830. 42 abitanti della borgata di Carrone, frazione di Candia in Canavese;
- 5831. 180 abitanti del comune di Mongrando San Lorenzo;
- 5832. 350 abitanti di Cigliano;
- 5833. 101 individui senza indicazione del paese a cui appartengono;

Si rivolgono alla Camera con distinte petizioni per invitarla a rigettare il progetto di legge sulla soppressione di comunità religiose.

5834. Il presidente del tribunale di commercio di Genova rassegna alcune osservazioni sul progetto di legge relativo alla tariffa dei diritti giudiziari e sui due altri riguardanti la composizione ed elezione dei membri dei tribunali di commercio, e sul regio decreto del 24 dicembre 1854.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

- Agnès — Annoni — Arcenati — Avigdor — Avondo — Beldi — Bersezio — Bezzi — Blanc — Bo — Bolmida —

Borella — Beyl — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Brunet — Brunier — Buraggi — Cabella — Cadorna R. — Cambieri — Campana — Cantara — Carta — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cavour C. — Colli — Correnti — Costa di Beauregard — Crosa — Decastro — Delfino — Delitala — Demartinel — Despine — Durando — Falqui-Pes — Fara — Ferracciu — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Ghigliani — Gianoglio — Girod — Graffigna — Grixoni — Isola — Jacquier — La Marmora — Malan — Mantelli — Marassi — Mathieu — Melegari — Mellana — Mezzena — Mongellaz — Monticelli — Naytana — Notta — Pallavicini F. — Pateri — Pescatore — Petitti — Pernati — Polleri — Pugioni — Ravina — Riccardi C. — Rocci — Rubin — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Sappa — Saracco — Sauli — Scano — Somis — Sommeiller — Spinola T. — Sulis — Tecchio — Tola — Torelli — Tuveri — Vicari — Vitelli — Zirio.

Il ministro dell'interno offre alla Camera 210 esemplari di alcune epigrafi stampate nell'occasione dei solenni funerali di S. M. Maria Teresa.

Saranno distribuite ai singoli deputati.

## RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: PER LA VENDITA DELLO STABILIMENTO BALNEARIO DI VALDIERI; PENALITÀ PER LA ESCAVAZIONE DELLE ARENE SULLE SPIAGGE MARITTIME.

**BERTINI**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per l'alienazione della parte demaniale dello stabilimento termale di Valdieri, sui art. 1. Documento, pagina 1876.

**DEFORESTA**, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto...

Questo processo verbale è stato scritto e stampato in conformità del regolamento della Camera. Il presidente ha letto e approvato. Il segretario ha letto e approvato. Il presidente ha dichiarato chiusa la seduta. Il presidente ha dichiarato chiusa la seduta. Il presidente ha dichiarato chiusa la seduta.



**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Le osservo che ora non è ancora in discussione l'articolo 6.

**SINEO.** Se il Ministero accetta la discussione sul terreno in cui la porto, allora non ho più alcun motivo d'insistere nel mio emendamento sull'articolo 5. Se il Ministero ammette che fra le destinazioni che possono avere i fondi ecclesiastici sia anche da mantenersi questa riflettente le restaurazioni delle chiese, vede il signor presidente che non ho più bisogno di persistere nell'emendare l'articolo 5; sono dunque due questioni estremamente connesse.

Io credo che il Ministero non può rifiutare di riconoscere che questa sia una destinazione dei fondi ecclesiastici e, giacché egli ama tanto la legge del 6 gennaio 1824, la propugna con tanto calore, e vuol conservare con tanta cura questa legge dettata dalla reazione del 1821, che era nuova nel nostro paese, che impose ai nostri concittadini obblighi molto gravosi, che fece nascere a carico dei comuni e delle provincie sorgenti d'interminabili liti; se vuol sempre avere cara questa legge deve riconoscere almeno il principio da cui essa parte, che, cioè, prima di tutto, si debbono riparare gli edifici annessi ai benefici coi fondi dei benefici medesimi, per ciò che può essere superfluo; che il vescovo deve riparare la sua cattedrale, il parroco la sua parrocchia. Questo principio è proclamato dalla legge 6 gennaio 1824, la quale è pernicioso soltanto in questo senso che, mentre da un lato proclama l'obbligo inerente ai vescovi ed ai parroci di riparare le loro chiese, dall'altro lato rende illusorio questo obbligo nella maggior parte dei casi, lasciando ai tribunali ampia facoltà di rivolgere quel peso sopra le popolazioni, tuttavolta che essi non ravvisino esservi qualche cosa di sovrabbondante nelle rendite godute dal vescovo e dai parroci. Il Ministero vuole andare più in là: ripudiare persino il principio proclamato dalla legge del 6 gennaio 1824; impossessarsi dei beni ecclesiastici senza più pensare ai restauri delle fabbriche beneficiarie, lasciando cadere intero sulle popolazioni quel peso che, a termini della legge 6 gennaio, loro deve essere soltanto in parte attribuire. Se il Ministero vuol fare di questa legge una sorgente di nuove imposte per le popolazioni lo dica chiaramente; io certo non avrei più da insistere, altro non mi rimarrebbe che esprimere il mio rincrescimento che si cammini per una strada così funesta.

Ma se, per lo contrario, il Ministero vuole attenersi allo spirito stesso di quella legge del 6 gennaio 1824 per la quale egli professa tanta venerazione, io dico che questo principio dev'essere introdotto, se non nell'articolo 5, almeno nel 6; quindi aspetto le spiegazioni che il signor ministro avrà la compiacenza di darmi per decidere sulla sorte della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Mi pare che l'intelligenza passata tra il signor ministro e l'onorevole proponente sul merito di questa proposta sia stata quella di riservarsi di collocarla in fine dell'articolo 6; quindi è evidente che l'adozione o no del suo emendamento non viene per nulla pregiudicata dalla votazione dell'articolo 6.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Per vero dire, la proposta oggi fatta dall'onorevole deputato Sineo, non è più quella di ieri; ieri egli voleva che si abrogassero le regie patenti del 1824, oggi invece non vorrebbe più l'abrogazione di esse patenti, ma bensì che in questa legge si stabilisca che sulle somme, le quali verranno a ricavarci dal prodotto dei beni che dagli stabilimenti soppressi passeranno allo Stato, si prelevi quel tanto che potrebbe essere necessario per gli oggetti indicati nelle regie patenti del 1824.

Questo mi sembra essere il senso del nuovo emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo, e la discussione portata su questo terreno riguarderebbe piuttosto l'articolo 6 che l'articolo 5.

Ben vede l'onorevole deputato Sineo (lasciando per ora in disparte il merito della sua proposta, nel quale non entro, e parlando solo sulla possibilità dell'attuazione di tale proposta) che fra gli oggetti designati in questo articolo avvi il pagamento delle pensioni, l'assegnamento delle congrue, o di supplementi di congrua ai parroci che non abbiano una rendita di lire mille, ed il pagamento della somma necessaria per gli assegnamenti fatti al clero di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime, e che perciò, prima che si possa pervenire al compimento di queste obbligazioni, richiedesi per lo meno una somma di 5 milioni. E difatti, non facendosi caso per ora del pagamento delle pensioni ai monaci e regolari delle comunità da sopprimersi, il solo pagamento delle congrue ai parroci o lo stanziamento delle lire 700,000 per la Sardegna arriverebbe ad una somma poco meno di 2 milioni e 800,000 lire.

Questa somma, io credo, si potrà averla disponibile quando cesseranno totalmente le pensioni, ma certamente non si potrà oltrepassarla. A che dunque servirebbe il venire indicando altri oggetti, e il determinare con questa legge maggiori assegnamenti a cui non si avrebbe modo di soddisfare? Se avverrà col tempo che, dopo di aver soddisfatto a tutte le necessità contemplate in questo articolo, sopravanzino dei fondi, allora, mediante una nuova legge, si potrà determinare l'impiego del sopravanzo in quegli altri usi che parranno i più convenienti.

Ma attualmente la disposizione accennata dall'onorevole Sineo resterebbe senza risultato. Senza voler dunque entrare in altre discussioni, senza esaminare qual uso dei fondi in questione sia preferibile, io prego la Camera a non volersi fermare sopra l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sineo.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

La prego, se veramente è sua intenzione di modificare l'emendamento proposto ieri, di volermene trasmettere la nuova formola perchè possa darne comunicazione alla Camera.

**SINEO.** Se il Ministero fosse stato disposto ad accogliere la mia proposta d'oggi, io avrei ritirato il mio emendamento di ieri. Ma poichè egli persiste a non voler accettare modificazioni neanche sul successivo articolo 6, io non posso a meno di persistere nel mio emendamento.

Non sarà forse accettato dalla Camera, ma varrà sempre come una protesta in favore di ciò che io credo strettamente giusto e conveniente.

Osserverò soltanto che nel rigettare la mia seconda proposta il Ministero mi pare che ha commesso uno sbaglio, oppure ha combattuto soltanto intorno al luogo in cui essa potrebbe collocarsi, e non ha oppugnato il suo merito intrinseco. Il ministro ci ha detto che, se si soddisfacesse a tutti i pesi indicati nei vari alinea dell'articolo 6, non vi sarebbero più fondi per provvedere alla riparazione delle chiese. Questo che cosa proverebbe? Che io aveva torto nel porre il mio emendamento fra gli ultimi alinea, e che invece dovrebbe porsi come terzo o quarto; ma non è men vero che, trattandosi di benefici ai quali è annesso il carico di riparare le chiese, carico riconosciuto dalla stessa legge del 6 gennaio 1824, noi non possiamo giustamente prendere i fondi e convertirli in altri usi, riversando un tal peso sulle popolazioni,

Del resto l'articolo 7, proposto d'accordo dal Ministero e dalla Commissione non dice forse che si dovrà adempiere a tutti i pesi delle attuali fondazioni? Ebbene, tra questi vi è quello di riparare le chiese. Voi non volete tener conto di questo peso; volete dunque che non vi sia fondo per riparare le chiese; e volete tuttavia mantenere in tutto il suo vigore la legge del 6 gennaio 1824, la quale pone a carico delle popolazioni le riparazioni delle chiese quando mancano i fondi necessari negli stabilimenti ecclesiastici. Vedete dunque che in modo indiretto, ma non meno gravoso, voi mettete una nuova imposta sopra le popolazioni. Così, senz'altro si abbia l'apparenza di fare una legge d'imposta, realmente votiamo una imposta sopra le popolazioni.

È da ritenersi su questo punto che l'obbligo di riparare le chiese è meramente spirituale. È un obbligo di coscienza che hanno i buoni cattolici, se vogliono avere e conservare le loro chiese con quel decoro che è degno del culto cattolico.

Quest'obbligo, che era meramente spirituale, fu dalla legge 6 gennaio 1824 cangiato in obbligo temporale. Si è dato allo esattore il diritto di costringere i vari contribuenti al pagamento delle spese necessarie alla riparazione e ricostruzione di queste chiese.

Ora, se non volete cambiare questa condizione, che io credo ingiusta, perchè tutto ciò che si attiene al culto dovrebbe essere l'effetto volontario delle oblazioni, e non mai coatto, tuttavia, se volete mantenere questo sistema, fate almeno in modo che i fondi che dovevano essere convertiti in riparazione delle chiese, prima che nulla si chiedesse alle popolazioni, si conservino.

Se non volete adottare nessuna deliberazione di questo genere, io credo che non si possa a meno di proporre l'emendamento soppressivo della legge 6 gennaio 1824.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Sineo ha fatto una confusione. Egli dice che si vogliono prendere i beni spettanti agli stabilimenti, e che nello stesso tempo si vorrebbe che i comuni sopportassero il peso della riparazione delle chiese; ma la cosa non è così: se trattasi delle chiese appartenenti agli stabilimenti ecclesiastici soppressi, per esse avrà a provvedere lo Stato. Infatti nella legge è detto che lo Stato dovrà far fronte ai pesi ed a tutti i servizi religiosi; perciò dovrà pure di necessità far fronte alle spese di riparazione; lo Stato, giacchè gode i beni del beneficio dev'essere considerato, relativamente all'adempimento dei pesi, come beneficiario.

Se trattasi poi delle altre chiese, di quelle cioè che appartengono alle comunità e stabilimenti a cui s'estende la soppressione, non vi ha ragione alcuna per indurre da questa legge che esse debbano ricadere piuttosto sullo Stato che sui comuni.

**MICHELINI G. B.** Le regie patenti del 26 gennaio 1824 peccano, secondo me, contro lo Statuto.

Secondo lo Statuto, tutte le contribuzioni debbono essere acconsentite. Ora, stando alle dette patenti, vi sono contribuzioni le quali non sono acconsentite da coloro che le pagano, nè direttamente nè per mezzo dei loro rappresentanti. Questi casi si avverano quando si applicano gli articoli 1 e 2 di dette patenti.

Quindi la necessità di una riforma. E la riforma dovrebbe essere questa, che i parrochiani non dovrebbero essere tenuti se non volontariamente alle riparazioni della chiesa parrochiale; a loro spetta di soddisfare ai bisogni religiosi in quella misura che credono opportuna.

Credo che quelli che invocano l'articolo 1 dello Statuto

non gli daranno una interpretazione così ampia da farne un ostacolo a questa mia proposta, perchè altrimenti essi eserciterebbero una persecuzione contro quelli che rifiutano di concorrere alle spese di riparazione.

Tuttavia bisogna riconoscere che le patenti del 6 gennaio 1824 hanno pure qualche utilità; e non rade volte sono esse state efficacemente invocate contro parroci ricchi, i quali si rifiutavano di fare le riparazioni delle parrocchie; e se si abolissero, secondochè propone l'onorevole Sineo, queste regie patenti, io temerei che tali comunità verrebbero disarmate contro le pretese di simili parroci.

Ma non ho tanto chiesto di parlare per dire che bisogna riformare e non abolire le citate patenti quanto per oppormi e protestare contro una erronea interpretazione, che mi sembra essere stata loro data.

Sancita questa legge, saranno forse i parroci ed i vescovi esonerati dall'obbligo di concorrere alle riparazioni delle chiese, degli episcopii, dei seminari, ecc.? Per me non lo credo.

Vedo che l'onorevole ministro della giustizia è del mio sentimento. Ma diversamente opina l'onorevole Sineo, il quale anzi di tale esenzione facevasi un argomento pel suo assunto. Dico adunque, affinchè bene apparisca quale sia la mente della Camera per coloro che in avvenire avranno da pronunciare giudizi, che, anche dopo la legge che stiamo discutendo, i vescovi e i parroci che lo potranno dovranno concorrere alle riparazioni di cui si tratta, perchè ad essi sarà sempre applicabile l'articolo 3 di dette patenti, il quale vuole che le diocesi ed i parrochiani non concorrano per far fronte alle spese di riparazione se non nel caso risulti non esservi sufficiente mezzo per supplirvi nè coi redditi destinati a tale oggetto, nè colle vendite dei beni dei vescovadi, seminari, beneficii parrochiali, ecc. Ora, quel poco che con questa legge si toglie a tali beneficii, non li pone certamente in una condizione tale che molti di essi non possano più far fronte alle spese di riparazione.

Ecco perchè mi è sembrato opportuno di protestare contro una erronea interpretazione che si potrebbe dare in avvenire alla legge dell'8 gennaio 1824, interpretazione che potrebbe essere fondata sopra alcune parole che sono state dette.

**SINEO.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SINEO.** Io non posso accettare l'interpretazione che l'onorevole deputato Michelini dà alle mie parole. Non ho detto che col progetto del Ministero si togliesse l'obbligazione ai beneficiari di restaurare le chiese; ma ho indicato come si modifichi la loro condizione pecuniaria. Bisogna che l'onorevole Michelini sappia in che modo i tribunali interpretano la legge del 6 gennaio 1824. Vi sono moltissime sentenze su questa materia, ed in queste si è sempre andato nel modo il più largo coi possessori di beneficii, e si sono sempre costrette le popolazioni a sopportare il carico delle riparazioni a meno che vi fosse un superfluo evidentissimo nel possessore del beneficio. Ora, quando chiediamo ad un beneficiario mille lire, ad un altro diecimila, o quanto più possiamo chiedere a termini di questa legge, se prima i tribunali erano propensi a dichiarare che i beneficiari non avevano nulla di superfluo, stia pure sicuro il deputato Michelini che non si otterrà sentenza alcuna con cui i vescovi ed i parroci si obblighino a riparare le loro chiese.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. La quota che si impone, cade precisamente sul superfluo, perchè la parte del reddito necessaria al sostentamento del beneficiario rimane esente da imposizione.



Se un beneficiario o un parroco paga essa quota, ciò prova che egli è provvisto al di là del necessario pel suo sostentamento; e quindi l'argomento del deputato Sineo, anziché appoggiare la sua tesi, la combatte.

**ASPRONI.** Il Ministero è risoluto di non accettare verun emendamento in questa legge. Io credo che si farebbe opera molto più spedita se ciascuno ritirasse il suo. Dopo gli inutili discorsi che si sono fatti, basta ciò che si è detto per protestare intorno ai principii che si vorrebbero sancire onde allargare i termini della legge. Io ho preso la parola, non per parlare in favore dell'emendamento del deputato Sineo, che credo giusto, non per appoggiare i principii messi innanzi dal deputato Michelini, che io credo coerenti alla giustizia ed allo Statuto, ma solo per fare al signor guardasigilli una osservazione tendente ad indicare come le cose passino in pratica.

Noi abbiamo una legge che obbliga i comuni a sopperire alle spese per le riparazioni delle parrocchie, quando non bastasse il reddito loro proprio. Ora io domando: vi sono amministratori comunali di questo fondo? Evvi ingerenza del comune? Vi è alcuno che sia obbligato a invigilare affinché si veda se l'amministrazione è tenuta con quella diligenza che era opportuna? No, signori. Gli amministratori sono gli ecclesiastici, alcuni dei quali sono esperti e puntuali, altri in vece di ciò che si poteva ricavare 100, 200, 500 lire, verbigrazia, di affitto, appena danno in conto dieci o venti lire.

Per ovviare a questi abusi, o, se si vuole, a questi inconvenienti, gli stessi prelati in molti Concilii provinciali avevano stabilito che l'esame della contabilità si facesse col controllo dei Consigli comunali. Se non che queste istruzioni sono state sempre disattese. Se non si provvede agli stabilimenti ecclesiastici con una legge di fabbriceria, i medesimi ne avranno sempre detrimento e i comuni pagheranno i falli o la malafede altrui.

Io considero una legge di fabbriceria come assolutamente necessaria anche quando nulla si sancisse per provvedere a che i fondi ecclesiastici bastino all'amministrazione delle chiese, senza che sia necessario ricorrere a nuove imposte sui comuni.

Ammaestrato dalla esperienza, ho creduto opportuno di fare alla Camera queste osservazioni. Desidero che ne faccia suo pro il signor guardasigilli.

**PRESIDENTE.** Metto a partito l'articolo di aggiunta proposto dal deputato Sineo, che sarebbe il 6. Quest'aggiunta verrebbe dopo l'articolo 5, e sarebbe così concepita:

« Sono abrogate le regie patenti del 6 gennaio 1824. »

(La Camera non adotta.)

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Art. 6. Tutti i beni, diritti ed azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi in virtù delle precedenti disposizioni, saranno, salve le modificazioni infra espresse, posti sotto l'amministrazione del demanio dello Stato, il quale prendendone possesso ne farà la descrizione in conformità delle istruzioni che saranno date di concerto dai ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici.

« Il reddito dell'asse così descritto, ed il provento della quota di concorso infra imposta dovranno versarsi in una cassa particolare, e saranno esclusivamente erogati nei seguenti usi ecclesiastici:

« Nel pagamento delle pensioni assegnate, come in appresso, alle persone appartenenti alle comunità ed agli stabilimenti soppressi;

« Nel pagamento di congrue, o supplementi di congrue ai parroci che non hanno una rendita di lire mille;

« Nel pagamento della somma che sarà necessaria pel clero dell'isola di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime;

« Negli altri usi ecclesiastici indicati nella presente legge.

« Le pensioni suddette ed i pagamenti delle somme stanziare nell'ultimo bilancio per congrue o supplementi di congrue ai parroci avranno la preferenza. »

Sopra quest'articolo sono presentati due emendamenti: uno che tende a surrogare l'articolo medesimo presentato dal deputato Valerio; l'altro che varrebbe unicamente ad aggiungere alcuni alinea, proposto dal deputato Deforesta.

Darò lettura dell'emendamento del deputato Valerio:

« Art. 6. Tutti i beni, diritti ed azioni spettanti alle mense arcivescovili e vescovili ed alle comunità e stabilimenti soppressi in virtù delle precedenti disposizioni, saranno, salve le modificazioni infra espresse, posti sotto l'amministrazione del demanio dello Stato, il quale, prendendone possesso, ne farà la descrizione in conformità delle istruzioni che saranno date di concerto dai ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici.

« Il reddito dell'asse così descritto, ed il provento della quota di concorso infra imposta dovranno versarsi in una cassa particolare, e saranno esclusivamente erogati nei seguenti usi ecclesiastici:

« Nel pagamento di congrue agli arcivescovi in lire 18,000 annue ed ai vescovi in lire 12,000;

« Nel pagamento delle pensioni assegnate, come in appresso alle persone appartenenti alle comunità ed agli stabilimenti soppressi;

« Nel pagamento di congrue o supplementi di congrue ai parroci che non hanno una rendita di lire 1200 se reggono una parrocchia minore di duemila anime, e di lire 1500 se reggono una parrocchia superiore al detto numero; come pure al pagamento di un sussidio a tutti i vicari e vice-parroci che hanno una rendita minore di lire 500. Con ciò vengono aboliti radicalmente i diritti così detti di stola, curiali e parrocchiali, e specialmente per sepolture, pubblicazione di bandi, estratti di registri curiali, per battesimi, nozze, benedizioni di alpi, campagne, case, ecc., sotto le pene ai contravventori portate dagli articoli 290, 292 del Codice penale;

« Nel pagamento della somma che sarà necessaria pel clero dell'isola di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime;

« Negli altri usi ecclesiastici indicati nella presente legge;

« Le congrue agli arcivescovi ed ai vescovi saranno iscritte sopra cedole del debito pubblico.

« Le pensioni suddette, i sussidi ai vice-parroci ed i pagamenti delle somme stanziare nell'ultimo bilancio per congrue o supplementi di congrue ai parroci avranno la preferenza. »

Vi è poi una nota nella quale si avverte che con quest'emendamento viene soppresso il paragrafo D dell'articolo 15.

Il deputato Deforesta proporrebbe dopo il quarto alinea dell'articolo 6 i due alinea seguenti:

« Nel pagamento di una pensione di giubilazione ai parroci, che col consenso del vescovo e del Governo rinunceranno al beneficio parrocchiale, ed a quelli che per infermità o vecchiaia diverranno inabili ad adempiere al loro ufficio, come sarà regolato per legge ulteriore.

« Nella soppressione, mediante, occorrendo, equo e proporzionato compenso, della percezione di qualunque diritto di stola od altro obbligatorio in favore dei parroci, come sarà pure regolato per legge ulteriore. »

La precedenza l'ha l'emendamento del deputato Valerio, che è una vera sostituzione all'articolo della Commissione.

**CADORNA C., relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CADORNA C., relatore.** Prendo la parola per far presente alla Camera che nel terzo alinea di quest'articolo, concepito così « nel pagamento di congrue, o supplementi di congrue ai parroci che non hanno una rendita di lire mille, » la Commissione proporrebbe di dire una *rendita netta* di lire mille, e ciò per escludere i dubbi che potessero nascere se siasi voluto parlare della rendita netta o no. Siccome l'articolo ha per iscopo di garantire ai parroci una somma disponibile per far fronte ai bisogni della vita, così questa rendita deve essere netta, la Commissione non fa che spiegare meglio il pensiero di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

**VALERIO.** L'onorevole mio amico Asproni dava testè un consiglio; egli diceva: il Ministero ha dichiarato di non voler accettare verun emendamento, io consiglierei tutti quelli che hanno proposti degli emendamenti a ritirarli.

Per quanto egli mi sia amico, io non accetto il suo consiglio, non l'accetto perchè penso che, se passasse in prammatica che, ogniquale volta il Ministero dichiara di non accettare verun emendamento, non se ne dovesse più presentare alcuno, noi verremmo poco per volta a semplificare la macchina parlamentare costituzionale in tal modo che le leggi si voterebbero in blocco, e questo certamente non vuole il mio amico Asproni.

D'altronde io penso che, ogniquale volta in faccia alla minoranza viene a prodursi un principio che essa reputa dannoso, quantunque essa sia certa di non poter vincere, però sempre deve gridare: *olà!* deve fare la parte della sentinella avanzata, deve dire: quel principio è dannoso; fermatevi, non dovete andare più oltre! (*Segni d'approvazione*)

Questo è l'ufficio che io credo debba fare l'opposizione: nè si immagini che questo ufficio vada sempre perduto, perchè io scorgo che dai banchi della sinistra sono partite sino dal 1848 molte proposizioni che destarono le più alte opposizioni sui banchi del Ministero e del centro, che vennero dichiarate rivoluzionarie, pessime, disordinatrici dell'amministrazione, e che poi abbiamo visto in parte riprodotte dagli stessi ministri.

Or dunque si deve ritenere che, quand'anche le nostre proposizioni non siano che difficilissimamente accettate, esse non cadono senza frutto, ma tosto o tardi arriva il loro tempo; è semenza che si gitta, che tardi germoglia, ma pur germoglia, molto meschinamente è vero, ma pur vive e dà il suo frutto! (*Bravo!*)

Ecco il motivo per cui, senza ostinarmi negli emendamenti che da molti giorni ho presentati al banco della Presidenza, e che stampati vennero distribuiti alla Commissione ed a tutti i signori deputati, senza troppo accuorarmi perchè non siano accettati, tuttavia io credo mio dovere di non ritirarli.

Vengo ora al mio emendamento: il mio emendamento raccoglie in sè molti principii che io pur giudico di qualche importanza: prima di tutto, esso viene a toccare una questione la quale troverebbe la sua soluzione all'articolo 13, che è la questione dei beni, diritti ed azioni spettanti alle mense vescovili ed arcivescovili.

Io dirò di questa questione quel tanto solo che è necessario onde si comprenda la portata, la sintesi del mio emendamento. La sovratassa che viene a colpire i beni posseduti dalle mense arcivescovili e vescovili, è stabilita sul disopra della

rendita di lire 18 mila per gli arcivescovi e di 12 mila rispetto ai vescovi. Abbiamo in ora vescovi ed arcivescovi che hanno 120 mila lire di rendita, d'ora in poi ne avranno 100 mila. Noi ne contiamo parecchi che ne percepiscono 100 mila attualmente e che dopo pubblicata questa legge ne avranno solamente 90 mila. In verità io compiango questi poveri prelati che si troveranno ridotti a vivere con sole 100 mila lire o con poche 90 mila lire all'anno! (*Risa di approvazione dalle tribune*)

Ma io penso che, se verrà ammesso il principio contenuto nel progetto di legge del Ministero, noi avremo un fomite perpetuo di dissidi e di divisioni nel paese. Ogniquale volta il paese sarà chiamato a nominare i suoi rappresentanti, sapete voi quale sarà il programma elettorale dietro il quale dovranno spiegarsi i diversi partiti? Gli uni diranno: io mi presento agli elettori con promessa di conservare la legge sulla sovratassa. Gli altri diranno: io procurerò di fare annullare la legge sulla sovratassa, e ad ogni tratto la nazione sarà divisa per questa misera questione di danaro, ad ogni anno il paese sarà in pericolo di vedere riprodursi sopra il bilancio queste miserabili 900 mila lire, attorno alle quali si va piangendo da così lungo tempo.

Considerate quanto danno politico e morale ne verrà da questa circostanza. Io vi presento il mezzo di impedirlo. Io dico: voi avete colla vostra legge riconosciuto che agli arcivescovi per vivere decorosamente bastano 18 mila lire; a mio avviso, basterebbe meno, ma il Ministero ha riconosciuto che ne hanno bisogno di 18 mila, poichè fino alle 18 mila lire egli non impone alcuna sovratassa; voi avete riconosciuto che ai vescovi occorrono 12 mila lire; ebbene io dico: fissate su cedole del debito pubblico la parte che voi avete riconosciuta necessaria ai vescovi ed arcivescovi e riunite alla cassa che voi fondate tutto l'asse delle loro rendite. Così voi rendete definitivo quanto volete in questa legge stabilire e troncate di un colpo i dissidi che avveleneranno il paese e renderanno molto difficile il suo avvenire, specialmente in una delle parti fondamentali, nella elezione dei suoi rappresentanti.

Con questo avrete di molto accresciute le entrate della cassa che deve sovvenire ai bisogni del clero e così potrete fare seriamente ciò che in questa legge dite di voler fare, cioè che la Chiesa basti alla Chiesa; perchè allora non solamente potrete dare le congrue ai parroci, ma anche aumentarle; dando, per esempio, 1200 lire a quelli che curano una popolazione inferiore a 2000 anime, e 1500 agli altri, con che abbandonino i diritti così detti di stola o parrocchiali.

Una persona che ha in questa Camera voce più della mia autorevole, una persona che ha tenuto i sigilli dello Stato e che siede sui banchi della maggioranza, vi ha già con un dotto discorso dimostrato quali danni morali ed economici appor- tino i così detti diritti di stola; essi, che sono in contrasto colle leggi della Chiesa, lo sono pure colle leggi della morale: questi così detti diritti di stola sono quelli che rendono altamente odioso il clero presso la massima parte della nostra popolazione. Abolendoli, voi renderete popolare questa legge, voi fate ridiventare veramente evangelico il clero, il quale spesso, quando viene ad esercitare l'alto suo ministero, credendosi in diritto, a cagione del servizio che presta, di ricavarne danaro, dinanzi all'uomo del popolo cambia l'atto del suo ministero in un atto mercantile, in un atto chiamato sin dai tempi andati, dall'illustre e grave nostro storico Botta, *bottega*. Voi non solamente sarete in grado di aumentare queste congrue, e quindi di addivenire all'abolizione di questi diritti parrocchiali e curiali, ma potrete fare un'opera, la quale tornerà veramente vantaggiosa al paese. Si è a lungo

parlato di parroci poveri, ai quali si vuole dare un supplemento di congrua (ed avete ragione, perchè ve ne sono di quelli che non hanno che 500, 600 o 700 lire di rendita per poter vivere), ma non si è detta una parola di un'altra falange di preti, i quali, se i parroci hanno meriti, ne hanno ancora dei maggiori e che si trovano in condizione assai peggiore, e questi sono i vice-curati ed i vice-parroci.

Coloro che hanno vissuto nelle nostre montagne, nelle nostre campagne e nelle nostre città manifatturiere sapranno come riposi sopra costoro l'opera veramente grave, difficile ed evangelica del sacerdote. Il parroco nelle serate d'inverno sta qualche volta seduto accanto al fuoco comodamente in un seggiolone; ma, se una povera famiglia ammalata in una qualche valle abbandonata, dove non vi è sentiero, abbisogna del soccorso evangelico, sapete chi deve attraversare la valle coperta di neve, chi deve mettersi frammezzo a quei dirupi? È il povero vice-parroco ed il curato, il quale talvolta non ha di assicurato che un misero tozzo di pane ed un abito sudicio e spesse volte lacero.

Quando provvediate a questa milizia del vangelo, voi avrete fatto cosa ugualmente utile e buona, più utile e più buona che provvedendo alle congrue dei parroci; nelle file di questi modesti soldati del vangelo troverà sempre la libertà fedeli amici, perchè essi, usciti dalle modeste file del popolo, poveri, amici del povero, debbono amare la libertà che tanto giova a tutti e specialmente ai poveri. In essi troverete sempre un appoggio a tutte le leggi le quali saranno savie e volute dalla civiltà del secolo; essi non hanno ricche prebende, non hanno onori, non privilegi, non monopoli da conservare e quindi saranno sempre con chi vorrà la giustizia, con chi vorrà la libertà. Ad essi dunque voi potrete provvedere mediante l'emendamento che io vi ho proposto.

Un'altra aggiunta io vi propono, ed è quella che le congrue dei vescovi e degli arcivescovi, invece di essere pagate dalla cassa, siano trasmutate in cedole del debito pubblico, e ciò per rendere giustizia ad un principio che io altamente ho propugnato nel passato, a cui alludeva l'onorevole Bon-Compagni nel primo discorso, quando egli iniziava la discussione di questa legge, principio di cui io mi tengo onorato, quello cioè per cui credo altamente dannoso il clero salariato. Io son convinto che qualunque altro mezzo sia più utile, più profittevole e meno dannoso del clero salariato. Ond'è che, ogniquando io veggo presentarsi una formola che mi conduca a questo clero salariato, io la respingo con tutte le mie forze, ed è perciò che insisto perchè le congrue dei vescovi ed arcivescovi, invece di essere pagate da questa cassa, la quale direttamente od indirettamente potrebbe dipendere dal Governo, il quale dovrebbe forse firmare i buoni di pagamento od esercitarvi sopra qualche altra influenza, io desidero che queste congrue siano iscritte sul libro del debito pubblico, affinché i vescovi siano indipendenti, come io desidero indipendenti tutti i sacerdoti, come desidero indipendenti tutti i cittadini, perchè nell'indipendenza vi è la dignità, nella dignità la virtù, nella virtù la forza dei popoli.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al deputato Asproni per un fatto personale. Mi pare veramente che nelle parole pronunciate dal deputato Valerio non vi possa essere alcunchè di personale; se si segue l'uso invalso da qualche tempo di domandare la parola per un fatto personale, solo per avere un pretesto di entrare nella discussione, oltrechè non si starà al regolamento, si prolungheranno all'infinito i dibattimenti.

**ASPRONI.** Io non vorrei che le parole da me pronunciate fossero intese nel senso che io non volessi alcun miglioramento della legge, o che si desistesse per stanchezza dagli emendamenti.

**VALERIO.** Io non ho detto questo.

**ASPRONI.** La Camera avrà capito quale è lo spirito che mi ha potuto muovere a fare questo invito a miei amici ed a tutta la Camera. (Si! si!) Sicuramente io ho riconosciuto gravissimi difetti e li ho rilevati nella discussione generale quando parlai sopra questa legge. Io accetterei l'emendamento proposto e voto tutti quelli che ne ampliano il concetto, conducono a vera libertà di coscienza e a miglioramento della sua economia; ma io veggo che ogni nostro sforzo ora diventa inutile. Il nostro pensiero fu replicatamente formulato, esternato; quanto si poteva dire fu detto abbondantemente; ed ecco perchè io diceva di non occupare più oltre la Camera parlando sopra modificazioni che dichiaro ottime, ma che non si vogliono, nè saranno accettate dal Ministero e dalla maggioranza.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno.** Domando la parola.

Non occorre che io dica che non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Valerio, perchè esso viene a sovvertire l'insieme del progetto, ed esce fuori dai termini del medesimo.

Io sarò breve nella risposta, perchè nel mentre che l'onorevole Valerio dichiarava di non volere ritirare il suo emendamento, soggiungeva di non volere grandemente insistere sul medesimo e che, senza ostinarsi, intendeva frattanto di gettare un seme il quale potesse fruttificare per l'avvenire.

**VALERIO.** Non potendo far di meglio.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno.** Io desidero che questo seme per l'avvenire fruttifichi; ma di presente io mi oppongo (Si ride) a che se ne raccolga il frutto.

L'onorevole deputato Valerio propone un emendamento, il quale è primamente inteso a espropriare tutte le mense arcivescovili e vescovili dei loro beni e convertire poscia il valore degli stessi beni in cedole del debito pubblico; in secondo luogo con esso emendamento vorrebbe sin d'ora privare i vescovi e gli arcivescovi dei redditi che percevano dai fondi stabili, restringendo la loro rendita a lire 12,000 o 18,000.

Io non posso accettare nè l'una nè l'altra proposta.

Non posso accettare la prima perchè, come ho di già accennato, non trattasi di immutare la sostanza dei benefici, ma soltanto di sopprimere alcuni enti ecclesiastici, che non sono riputati utili alla società; questo è lo scopo della legge. Invece il deputato Valerio le darebbe un'estensione più ampia, perchè avrebbe in mira d'immutare la sostanza dei benefici. Ma, entrando in questa materia, sarebbe il caso di ricercare se sia sufficiente di fare simile mutazione rispetto alle mense vescovili ed arcivescovili, e non si debba estenderla a tutti gli enti ecclesiastici, cioè alle parrocchie ed agli altri benefici. Lo stesso principio che muove il deputato Valerio a fare questa proposizione relativamente alle mense vescovili ed arcivescovili, dovrebbe indurlo per logica conseguenza a proporre la stessa operazione rispetto agli altri benefici. Per tal modo si perverrebbe, se non direttamente, indirettamente almeno all'incameramento dei beni ecclesiastici. A ciò si è sempre opposto il Governo, ed il deputato Valerio non potrebbe forse dimandare per ora tale misura, senza porsi in contraddizione con se medesimo.

Ma v'ha di più: si vorrebbe per tal modo privare i vescovi

e gli arcivescovi che sono attualmente in ufficio del loro reddito. Ed io credo che ciò non si potrebbe commettere senza ingiustizia perchè, avendosi dal vescovo o dall'arcivescovo annesso al suo titolo un beneficio che gli assicura una data rendita, non si potrebbe, senza ledere il diritto acquistato, ridurre la stessa rendita ad una minore somma.

Ma l'onorevole Valerio diceva: questo in sostanza è il principio riconosciuto nel progetto di legge, perchè si verrebbe ad imporre una tassa sopra il reddito eccedente, quanto ai vescovi, la somma di lire 12,000, è quanto agli arcivescovi lire 18,000.

Altro è che si possa sopra una parte del sopravvanzante reddito imporre una tassa la quale sarebbe in certo modo coerente al fine per cui furono istituiti i benefici, in quanto che è consentaneo alla natura dei benefici che il loro superfluo venga erogato a beneficio dei poveri; altro è che si possa spogliare il beneficiato del possesso e godimento di quei beni che il suo titolo gli conferisce. Il principio non è dunque lo stesso, sarebbe anzi direttamente contrario a quello del progetto.

L'onorevole deputato Valerio, per indurre la Camera ad accettare il suo emendamento, adduceva una ragione politica, quella cioè che, tralasciando di ricorrere ad un mezzo radicale, al mezzo cioè di togliere addirittura i beni appartenenti ai vescovadi ed agli arcivescovadi col ridurre i redditi loro ad una data somma da iscriversi sul debito pubblico, e limitandosi la legge ad imporre una sovratassa, si corre pericolo che nell'occasione di elezioni politiche, il programma degli eligendi versi sempre sul punto se sia da conservarsi o no la sovratassa.

Faccio osservare all'onorevole deputato Valerio che il suo argomento prova troppo, e conseguentemente nulla prova. Se egli vuole impedire che, nell'occasione delle elezioni, il partito che propende all'accrescimento delle sostanze del clero abbia un mezzo per ingerirsi nelle elezioni, non basta che egli si attenga al suo emendamento, poichè anche in questo caso sarebbero sempre interessati i vescovi e gli arcivescovi a promuovere le elezioni di tali deputati i quali amassero ritornare allo stato antico delle cose, ridonando al clero i beni dei quali fosse anteriormente provvisto.

Vede dunque l'onorevole deputato Valerio che il suo argomento non potrebbe appoggiare la sua tesi, o almeno non sarebbe nè favorevole nè contrario alla medesima, giacchè non potrebbe essere adoperato nè nell'uno nè nell'altro senso.

Io credo però che questa considerazione non sarà mai per operare che le elezioni riescano in un senso piuttosto che in un altro; esse avranno uno scopo ben diverso.

È cosa evidente che, se il Parlamento approva la sovratassa, finchè le condizioni delle finanze non si trovino in tale stato da poter far fronte, senza grave disturbo dei contribuenti, alle spese dell'asse ecclesiastico, non vi sarà mai una Camera che voglia novellamente imporre simile aggravio all'erario.

L'onorevole deputato Valerio veniva poi a parlare di due altre proposte che trovansi incluse nel suo emendamento, quella cioè della soppressione dei diritti di stola e l'altra che si debba corrispondere una pensione ai vice-curati. Dirò poche parole quanto ai diritti di stola.

Io non sono per verità molto tenero di cosiffatti diritti, e dico il vero che, se vi fosse un mezzo di poterli sopprimere affatto, io sarei il primo ad adottarlo.

Ma prego la Camera di avvertire che i diritti di stola non si possono togliere senza che venga ad un tempo assegnato un compenso ai parroci che si troverebbero danneggiati dall'abolizione.

Ed io domando come sia ora possibile il poter dare questo compenso. I mezzi che si otterranno per effetto delle disposizioni di questo progetto di legge, come ho già avuto l'onore di avvertire, saranno a mala pena bastevoli per assicurare ai parroci una pensione annua di lire 1000 e per far fronte alla spesa richiesta dallo stanziamento delle somme assegnate al clero di Sardegna per l'abolizione delle decime. Ma, se queste somme già esauriscono la totalità di ciò che si potrà ritrarre dai redditi contemplati in questa legge, io domando come potrebbesi ancora far fronte alla spesa che sarebbe necessaria per compensare i parroci della perdita dei diritti di stola.

Or dunque, sebbene in principio io riconosca la convenienza di compensare in altro modo i parroci e di far cessare cotesti diritti, tuttavia, allo stato delle cose, non avendosi questo mezzo, è forza di rinunziare per ora al desiderato beneficio. Lo stesso deve pur dirsi rispetto all'altro emendamento che venne proposto dall'onorevole Valerio, quello cioè di fissare anche una congrua a favore dei vice-parroci.

Non essendovi quasi una somma sufficiente per dare ai parroci l'annua congrua di lire 1000, molto meno potrebbesi fare un assegnamento ai vice-parroci.

Del resto, io debbo far osservare al deputato Valerio che la condizione dei vice-parroci viene pure per indiretto migliorata dal momento che è resa migliore quella dei parroci.

La condizione dei curati è invero infelice, appunto perchè è pure infelice quella dei parroci; ma fate che i parroci possano trovarsi in condizione migliore; assicurate loro una somma colla quale abbiano di che vivere, ed essi non mancheranno di meglio retribuire i vice-parroci, e così la condizione di questi resterà senza dubbio migliorata. Quindi è che lo scopo che giustamente si propone l'onorevole Valerio col suo emendamento, sarà in parte raggiunto coll'attuale progetto di legge. Io prego perciò la Camera di voler rigettare, sì nell'una che nell'altra parte, il discorso emendamento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Valerio.

**VALERIO.** L'onorevole signor ministro ha franteso in parte lo scopo del mio emendamento. Egli ha mostrato credere che io domandassi che tutto il valore delle mense vescovili fosse convertito in cedole del debito pubblico.

Io non ho detto questo; ho chiesto soltanto che fosse convertito in cedole del debito pubblico l'ammontare delle congrue dei vescovi e degli arcivescovi, affinchè fosse ben inteso che non sarebbero arcivescovi e vescovi salariati. Il resto del prodotto delle mense, secondo il mio emendamento, corrobberebbe la sorte comune del prodotto della sovratassa, la sorte comune degli altri beni che vengono ad essere raccolti e messi a disposizione di questa cassa medesima.

L'onorevole signor ministro dichiarava che sarebbe un violare la proprietà, quando noi venissimo a spogliare le mense vescovili ed arcivescovili dei loro beni, mentre colla legge proposta noi ci accontentiamo di mettere loro una sovratassa; ma, dico io, se voi colla vostra sovratassa vi credete in diritto di colpire, non proporzionalmente, ma straordinariamente la rendita di queste mense, quando ecceda le 12 o 18 mila lire, non fate altro che quello che io vi propongo, ma lo fate sopra una diversa scala. Se vi è lesione di diritto in un caso, vi è pure lesione nell'altro.

Se avete il diritto di dire agli arcivescovi « voi di 18 mila lire avete abbastanza, tutto il di più è superfluo, e questo superfluo io l'imporrò, non nella proporzione con cui sono colpite le altre proprietà, ma con una misura straordinaria, » io soggiungo che avete pur diritto di portar via tutto quel

superfluo medesimo, tutto quello che voi avete riconosciuto eccedere il bisognevole, ed io ritengo che, quando colla misura proposta avrete condotti i nostri vescovi ed arcivescovi ad essere più riccamente retribuiti che non sono i vescovi e gli arcivescovi della Francia, per parte mia ritengo che non avremo fatto torto al clero, e che lo avremo anzi messo in una condizione di poter giovare alla religione meglio che non giovino adesso questi prelati colle loro 100 mila lire di entrata.

Del resto io non veggo perchè sarebbe un così grande delitto fare verso i vescovi di terraferma quello che abbiamo fatto verso i vescovi di Sardegna; nell'isola abbiamo ridotto gli arcivescovi a 15 mila lire d'entrata ed i vescovi a 10 mila. Abbiamo loro tolte le decime trasmutandole in imposta prediale, ed abbiamo così ridotte le loro entrate ad una somma precisa. (*Movimento*)

Ora mi dica il signor ministro se non vi erano dei vescovi i quali, invece di aver diritto a 15 mila lire di decime, non lo avessero per 50 mila, per 50 mila lire? Eppure vennero ridotti a sole lire 15 mila. E non solo questo si fece in Sardegna, ma furono incamerati i *salti*, incamerate fin anco alcune proprietà di queste diocesi. Ora, quello che si è fatto in Sardegna non veggo perchè non si possa fare in terraferma.

Il signor ministro ci disse: anch'io non sono partigiano dei diritti di stola; ma, per poterli togliere, converrebbe presentare compensi.

Io non so darvi ragione del perchè si debbano presentare compensi a questi così detti diritti di stola; dal momento che noi stabiliamo le congrue, io non vedo che in tutti i calcoli che furono presentati i diritti di stola siano mai stati compresi nell'entrata di una parrocchia; sono un soprappiù che riceve il parroco; a questo soprappiù io ho però pensato, portando le congrue dei parroci a 1200 lire nei piccoli villaggi ed a 1500 nei grandi centri; nè creda che io abbia fatta una proposta meno fondata; perchè, mediante tutti questi beni vescovili ed arcivescovili, si accresce di molto l'asse della cassa che deve provvedere a questi bisogni. Nè mi può affermare il signor ministro che questi diritti di stola siano stati contemplati nello stabilire le congrue, perchè è una cosa la quale è quasi impossibile di potere stabilire. Non essendo stati contemplati nel determinare queste congrue, la mia proposizione non viene a rendere necessario compenso di sorta, nè verun altro aumento fuori quelle 200 lire pei villaggi e delle 500 per le città, che io ho proposto.

A questo, come ho detto, basta l'aumento che riceverà la cassa dai beni vescovili ed arcivescovili. Ma, se voi non volete abolire questi diritti di stola, almeno vegliate perchè siano rispettate le leggi canoniche, le tariffe stabilite dagli episcopii, perchè veramente in questa cosa vi è tale un abuso che non si può sopportare.

Noi vediamo spesso degli atti scandalosi che farebbero credere che questo paese non sia civile, ma un paese barbaro. Vediamo spesso abbandonato il cadavere del povero, perchè non ha quel tanto di danaro da poterlo fare seppellire.

Ora queste sono cose che non deve sopportare in nessun modo il Governo; se egli vuole mantenere questi diritti di stola, almeno faccia rispettare le leggi che portano un limite a questi abusi.

L'onorevole ministro ha detto: i vice-parroci sono veramente una classe molto interessante; ma, quando noi avremo migliorata la condizione del parroco, avremo per indiretto migliorata la loro condizione.

Oh! come il signor ministro conosce poco l'umana natura! (*ilarità*) Se egli sapesse che talvolta, anzi il più spesso, accade tutto il contrario, che cioè, se diventa ricco il parroco, è tanto più miserabile il vice-parroco, non avrebbe fatta questa dichiarazione.

Io quindi credo che, volendo fare una legge la quale giovi veramente alla giustizia, alla religione ed alla civiltà del paese, debbano accettarsi i principii che ho enunciati, e specialmente l'abolizione dei diritti parrocchiali, perchè con questo toglierete un fomite d'ire che hanno diviso gran parte delle nostre popolazioni, e posto semi di odio tra famiglie e famiglie.

Se voi abolirete questi diritti, voi gioverete altamente al paese, e questa legge avrà molte benedizioni; se la volete mantenere tale quale è, gretta, piccola, meschina, io non so quale ne sarà il risultato, quale il beneficio.

**CADORNA C.**, relatore. Domando la parola.

Se l'onorevole Valerio ci domandasse se sia o no da adottarsi il principio di diminuire le rendite eccessive di alcune mense vescovili, noi risponderemo in massima: sì. Se ci si domandasse: credete voi che le rendite di tutti i vescovadi debbano essere equiparate? Risponderemo: sì...

**VALERIO.** Traduca in atto questi principii.

**CADORNA C.**, relatore. Mi lasci finire, e soddisferò anche questa osservazione. Se ci interpellasse sopra altre questioni che hanno fatto il soggetto delle osservazioni dell'onorevole preopinante, la Commissione avrebbe anticipatamente risposto e colla relazione e col mezzo del discorso del suo relatore nella discussione generale.

Ma, se ci si domanda se questi principii si debbano applicare fin d'ora e in questa legge, allora la Commissione risponde: no. Vi è fra queste due questioni la differenza che corre fra un principio teorico, una massima e la questione di opportunità dell'applicazione ed attuazione del medesimo. Non v'ha dubbio che molti principii, massime in materia di politica e di governo, i quali non si possono pel loro intrinseco valore contrastare, ciò non pertanto non sono talvolta per circostanze particolari attuabili immediatamente. Quindi la verità sola del principio non basta per uomini di Stato a determinarne l'attuazione.

Ciò chiarirà l'onorevole Valerio come possano anche nella maggioranza esistere persone le quali partecipano a parecchie delle sue opinioni, e tuttavia differiscono da lui nel credere che non si possano immediatamente attuare. La maggioranza, avendo a questo riguardo una specie di solidarietà nel Governo, esercitato col mezzo di un Ministero che essa si crede in debito, per l'utile del paese, di appoggiare, si trova per questo riguardo in una condizione diversa dall'opposizione. Io non disconosco nè punto nè poco quell'ufficio dell'opposizione cui alludeva l'onorevole Valerio; credo anzi che l'opposizione deve sospingere il Governo a procedere nella via delle riforme, dando una preponderanza alla verità teorica dei principii; ma essa, appunto per ciò, è in situazione diversa dalla maggioranza, che ha, come dissi, una solidarietà nel governo pratico. Conseguentemente non vedo che vi possa essere veruna contraddizione nella circostanza che si ammettano certi principii e che non si creda di poterli immediatamente applicare. Ora questo è appunto il nostro caso. L'onorevole Valerio propone delle variazioni che io approvo apertamente in principio, e che desidererei che si potessero introdurre anche attualmente nel paese. Questa mia dichiarazione non è nuova, poichè non è che la conseguenza di ciò che ho già detto prima d'ora.

Ma la Commissione crede che il voler introdurre tutti quei

principii nell'attuale progetto di legge non farebbe altro che privarci probabilmente dei benefici della stessa legge e renderne più difficile l'attuazione. E siccome noi desideriamo che questa legge sia adottata, così preferiamo di differire alquanto l'attuazione di alcuni di quei principii di cui or ora si ragionava per assicurare l'esito di questo progetto.

Ecco tutta la questione. Ora l'emendamento del deputato Valerio cangia la base della legge, perchè mira ad un vero incameramento ai vescovi da darsi in cedole e mediante una somma determinata ed uguale. Per esso si sopprimono tutti i diritti di stola, e per questa soppressione si crea la necessità di avere disponibile un maggiore fondo per supplire al vuoto che produce questa soppressione e quindi crea la necessità di introdurre in questa legge altre disposizioni che accrescano il fondo della cassa.

Vede dunque la Camera che la Commissione, non osteggiando i principii che l'onorevole Valerio ha posti innanzi, è, ciò non pertanto giustificata, se crede tuttavia non essere ora opportuna la loro applicazione. Essa perciò non può adottare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Valerio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Valerio.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Ora verrebbero gli emendamenti del deputato Deforesta, ma si potranno anzitutto mettere ai voti i quattro primi paragrafi dell'articolo, non essendo i medesimi con questi emendamenti modificati.

**DI REVEL.** Debbo esporre alcune osservazioni sopra questi paragrafi.

Io non sorgo per proporre emendamenti all'articolo di questa legge che ora è in discussione; il mio pensiero è soltanto di mettere sott'occhio della Camera, e di quella parte che vota la legge, alcune considerazioni che mi sembrano nascere ultr'ognes dal suo esame complessivo nella parte che ha tratto al modo col quale saranno amministrati i fondi che si vogliono mettere insieme per far fronte alle passività che vengono a stabilirsi a favore del clero.

Il secondo paragrafo dell'articolo 6 dice che « Il reddito dell'asse così descritto ed il provento della quota di concorso infrainposta dovranno versarsi in una cassa particolare e saranno esclusivamente erogati nei seguenti usi ecclesiastici. »

Io desidererei di conoscere quale sia la condizione di questa cassa che si viene ad istituire, se essa costituir debba un'amministrazione distinta e separata da quella che il Governo ha per tutte le altre rendite e proventi dello Stato, oppure se debba costituirsi separatamente e con condizioni proprie di esistenza.

Se questa cassa vuol essere amministrata, tutelata, diretta dal Governo medesimo, io non vedrei ragione perchè si costituisse una cassa separata per quest'oggetto; se poi la medesima deve avere condizioni proprie d'esistenza e di amministrazione, allora io desidererei conoscere quale sarà l'estensione che si darà a simile proposta. Noi vediamo, secondo il progetto di legge che questa cassa vuol essere aumentata dal Governo medesimo col prodotto delle rendite che il Governo si appropria, e poi con certe rendite o cedole al 4 per cento, che rappresenteranno il valore dei beni che il Governo medesimo avrà venduti, e di cui il capitale sarà versato nelle casse dello Stato.

Io mi permetto di osservare che in tutti i reggimenti, ma segnatamente in quelli dei Governi rappresentativi, le istituzioni di casse, le quali sfuggono al controllo del Parlamento, sono cose che non sono ammesse, e debbono dar luogo a gravi inconvenienti. Egli è vero che in un articolo che la

Commissione ha aggiunto al progetto, è detto che: « I ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze renderanno annualmente conto al Parlamento della cassa stabilita all'articolo 6, e dei beni destinati ad uso di servizio pubblico. »

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Ciò era nel progetto ministeriale.

**CADORNA C., relatore.** È stato solamente variato.

**DI REVEL.** È vero, è stato trasportato all'articolo 22.

Io non credo che questi rendiconti in materia di amministrazione, che si danno ad opera compiuta, possano realmente produrre lo stesso effetto che producono i bilanci presentati e discussi prima che le spese siano eseguite.

Io poi non vedrei nessun motivo per cui queste rendite e spese non abbiano a figurare a dirittura nel bilancio dello Stato. Io scorgo che la Commissione ha proposto che nell'attivo del bilancio tra le rendite straordinarie sia stanziata una somma di 5 milioni che dovrà rappresentare il prodotto della vendita dei beni che avrà luogo nell'anno 1855. Io non verrò ora indagando se questa somma si possa incassare dal Governo nell'anno testè accennato. Se io pongo mente a ciò che non ha guari soggiunse il ministro delle finanze relativamente alle difficoltà che si incontrano nell'alienare i beni che il Governo è autorizzato a vendere, non so se nel 1855 potrà la somma di 5 milioni essere versata nella Cassa sopra accennata. Checchè ne sia, ad ogni modo converrà che il Governo anticipi il 4 per cento di questi 5 milioni, onde far fronte alle spese che si mettono a carico della Cassa stessa.

Io dico schiettamente che non veggio ragione per cui una Cassa, che sarà posta esclusivamente sotto la direzione degli agenti del Governo, costituisca un'amministrazione separata e non debba entrare nel bilancio dello Stato. In questo io trovo un'infinità di spese d'ordine che figurano sia nell'attivo che nel passivo, e non so quindi perchè non debbano altresì figurarvi le spese di cui ora si tratta. Si porti dunque nell'attivo la somma ritratta dai beni che saranno venduti, e la rendita di questa e dei proventi dell'imposta sugli altri enti ecclesiastici, si allegli nelle spese la somma corrispondente agli introiti che saranno descritti nell'attivo; così la Camera d'anno in anno avrà il modo di vedere dove si impieghino queste somme, e d'onde provengano, e in sostanza di controllare queste spese, come controlla tutte le altre.

Mi duole di non vedere al momento al suo posto il signor ministro delle finanze ma, se debbo giudicare da qualche parola che non gli credo sfuggita, ma che mi parve dettata da una certa intenzione, ho luogo di ritenere assai necessario che questo si venga a fare. Questa operazione finanziaria sembrami non essere che la prima parte d'un'altra operazione che dovrà necessariamente il signor ministro fare; e, se io voglio dire quale è il mio pensiero, il ministro delle finanze, checchè se ne dica, vuole in ciò fare un'operazione finanziaria, e vuole avere un capitale disponibile di 6 milioni per alcuni anni. Per avere questa somma è evidente che dovrà fare qualche operazione per cui questi beni si vendano più facilmente. Ora io non voglio indagare quello che non so, ma quello che potrei supporre si è che vi saranno operazioni finanziarie per cui il Governo incasserà in epoca assai vicina il valore di questi beni, ed opererà poi la vendita ricevendo in pagamento quei titoli che avrà emanato per avere questo capitale. Con ciò io penso che questi beni si compreranno per poco danaro.

Accettando in pagamento titoli emessi ad un saggio inferiore al pari, questi beni figureranno venduti ad una somma maggiore, mentre pagati in effettivo darebbero una somma assai minore.

Conseguentemente io vado convinto che sia di assoluta



necessità, per mantenere l'ordine e la chiarezza nei conti dello Stato e perchè la Camera possa esercitare un efficace controllo sopra rendite che in sostanza sono vere imposte, che debbano figurare nell'attivo e nel passivo dello Stato le rendite e le spese che sono attribuite a questa cassa e che non sia il caso d'istituire un'amministrazione nuova che cagioni nuove spese.

Noterò ancora una circostanza, ed è che, stando al disposto dell'articolo sesto, ove è detto che « tutti i beni, diritti ed azioni spettanti alle comunità, ecc., saranno posti sotto l'amministrazione dello Stato, » e successivamente dicendosi all'articolo 17 che « il Governo è autorizzato a destinare per uso di servizi pubblici i beni, diritti ed azioni di cui all'articolo 6, tutti quelli che non riceveranno una tale destinazione saranno venduti, » io vedo che il Governo dovrà altresì, per eseguire fedelmente la legge, porre in vendita le rendite del debito pubblico che ora possono trovarsi nelle mani di questi enti ecclesiastici...

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Che articolo?

**DI REVEL**. L'articolo 17... Io veggio che il Governo dovrà vendere altresì queste rendite. Il risultato di quest'operazione quale sarà? Queste rendite, come ho già osservato in questi giorni scorsi, sebbene io non possa determinare la loro entità per la parte che sarà, direi, appropriata al Governo, io credo di non andar errato dicendo che saranno di 500 a 600 mila lire; dunque quale è l'operazione che, stando ai termini della legge, il Ministero dovrà fare? Esso dovrà vendere queste rendite al corso che sarà dell'83, dell'84, dell'85: ritirerà dunque l'85 per cento, e di questo capitale che ritirerà darà il 4 per cento a questa cassa per fare fronte ai suoi pesi. Come vedete, il vantaggio che ritarrà il Governo sarà meschino, sarà dell'uno ed una frazione per cento. Ma io presumo che il Governo si proponga con questa legge di avere capitali alla mano; quindi, invece di convertire queste rendite a favore della cassa, le venderà addirittura per pagare il 4 per cento; venderà all'85 quello che vale 100, e avrà il capitale disponibile; ma intanto sarà, a mio giudizio, un'operazione finanziaria che, stante i termini dell'articolo 17, dovrà fare.

Io ho osservato gli inconvenienti che nasceranno dall'istituire una cassa speciale, ho notato che sarà togliere il controllo del Parlamento sopra somme di molta entità. Dette queste cose, io lascio che altri sorga a svolgerle più ampiamente ed a fare proposizioni in proposito; in quanto a me, mi basta di non averle tacite.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola il signor ministro.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Duolmi che non sia presente l'onorevole mio collega il ministro delle finanze, che meglio di me potrebbe, in questa materia, appagare il desiderio dell'onorevole deputato Di Revel; dirò pertanto poche cose in risposta alle sue osservazioni.

Egli disse prima di tutto che non sapeva comprendere il perchè si fosse stabilita una cassa particolare; che gli sembrava assai più conveniente che i proventi di cui è caso si dovessero versare nella cassa generale dello Stato, e non esservi motivo alcuno di costituire cotesta cassa speciale; che inoltre dall'istituzione della medesima derivi l'inconveniente che non si possa esibire il conto presuntivo delle spese da farsi; aggiungeva poi altri appunti che risguardano le varie disposizioni degli articoli seguenti.

Quanto al motivo per cui il Governo fu indotto a proporre la istituzione di una cassa speciale onde impedire che si confondano i fondi della medesima con quelli dello Stato, parmi che l'onorevole deputato Di Revel l'avrebbe potuto facilmente comprendere.

Il Governo ha voluto significare che nullamente intendeva di appropriarsi qualunque parte delle sostanze provenienti dall'alienazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici da sopprimersi; che anzi era nel fermo proposito di convertire tutte indistintamente tali sostanze in usi ecclesiastici; e non essere perciò il caso che con le sostanze dello Stato avessero da confondersi quelle provenienti dalla soppressione.

Diceva pure l'onorevole deputato Di Revel che in questo modo si accresce la spesa per l'amministrazione di questa cassa particolare e non si viene a stanziare annualmente e preventivamente nel bilancio l'ammontare delle spese a cui essa deve sopporre; che tutto al più se ne dà conto allora soltanto che le operazioni sono già compiute; avvertiva inoltre il deputato Di Revel che si è per un'aggiunta fattasi dalla Commissione al progetto che il Governo dovrà rendere conto della cassa al Parlamento.

Ho già detto, o signori, che il Ministero, nell'articolo 20 del suo progetto, aveva proposto egli stesso questo suo obbligo di dovere rendere conto della cassa annualmente.

Ma appunto perchè il Governo ha dichiarato essere sua intenzione di dare in ogni anno al Parlamento il conto di tali operazioni, cade l'appunto che gli si faceva, di volere, per quanto riguarda la cassa in discorso, cansare gli effetti della sua responsabilità.

Quanto poi all'altra osservazione che sia più conveniente di stanziare annualmente nel bilancio la somma relativa a questa cassa, io faccio osservare all'onorevole Di Revel che ciò sarebbe conveniente qualora non si trattasse di tali spese che già fossero prescritte in forza di una legge, ma che, per effetto di questa legge, sono già determinati gli oggetti a cui sono i fondi destinati. A che dunque servirebbe il recare ogni anno nel bilancio le spese da farsi, poichè è già assolutamente stabilito per legge che tali spese debbano farsi?

L'onorevole deputato Di Revel, probabilmente, vorrebbe che in ogni anno si stanziasse nel bilancio dello Stato anche l'attivo di questa cassa, e così anche la sovratassa, che così, in tutti gli anni, si riprodurrebbe la questione sulla medesima. Ma io domando se sarebbe conveniente di rinnovare in ogni anno, in seno al Parlamento, una simile discussione.

Dal momento che si riconosce la necessità della sovratassa, si riconosce pure che questa dovrà sussistere per vari anni, ed io credo assai più conveniente che non venga annualmente portata nel seno del Parlamento questa discussione, e bastare che il Governo renda annualmente conto della detta cassa, dimostrando di avere eseguite le spese in conformità di ciò che la legge prescrive, cioè nel pagamento delle pensioni che è l'oggetto primo della legge, nel pagamento poi delle congrue, e quindi nel pagamento delle somme stanziare per il clero di Sardegna.

Così operando, il Governo eseguisce perfettamente la legge senza dar luogo ad inconvenienti.

Diceva pure l'onorevole deputato Di Revel che, in questo modo, il Governo disegnava di alienare non solo gli stabili, ma eziandio le cedole, e che tali due operazioni non possono a meno di riuscire nocive; nociva la vendita degli stabili, perchè si farà mediante l'emissione di titoli, e che, dovendosi poi prendere questi titoli in pagamento, il valore degli stabili resterà necessariamente deteriorato; nociva la vendita



delle rendite, perchè queste non essendo al pari, il Governo ne scapiterebbe, qualora fosse necessitato a venderle secondo il valore che hanno attualmente in commercio. Ma noti l'onorevole Di Revel che, il Governo, in forza della presente legge, non resterebbe autorizzato in modo assoluto a procedere a tale vendita, mediante l'emissione; bensì avrebbe la facoltà limitata di procedere alla vendita per la concorrente di cinque milioni, e che ogniqualvolta gli occorrerà di procedere all'alienazione o di beni stabili o di cedole, gli sarà sempre necessario di chiedere al Parlamento una speciale autorizzazione.

Se il Parlamento crederà necessario di imporre condizioni relativamente alla vendita da farsi, se crederà che debba operarsi la vendita senza l'emissione di titoli, e che non sia il caso di vendere cedole senza ottenere il prezzo della loro emissione, potrà imporre tutte quelle condizioni che stimerà opportune; ma non è questa una ragione perchè non si possa approvare il presente progetto di legge il quale non può per alcun verso produrre le conseguenze che l'onorevole deputato Di Revel mostra di temere.

Del resto io credo che il Ministero abbia date sufficienti prove di non essere molto facile nelle alienazioni, tuttavolta che vi sia pericolo che possano recare nocimento alle finanze.

Quando si discuteva sulla condizione delle nostre finanze, il ministro delle finanze avvertiva che, fra le cause che furono d'impedimento a che si potesse, coi fondi stanziati, far fronte alle passività, vi era pur quella dell'esistenza nella cassa di parecchi titoli non stati alienati, appunto perchè non erasi avuta opportunità di eseguire tale alienazione. Dopo una tale dichiarazione, dopochè si dovettero per questo capo subire le censure dell'onorevole Di Revel, parmi che il Ministero non possa più essere tacciato di voler procedere ad alienazioni, senzachè concorrano per esse le debite condizioni di utilità e di convenienza per le finanze.

Non so se per me siasi risposto a tutti gli appunti fatti dall'onorevole Di Revel a proposito dell'articolo 6; ma se le mie risposte non parranno sufficienti, ora che trovasi presente il mio collega ministro delle finanze, egli saprà rispondere a quei maggiori eccitamenti che saranno del caso.

**DI REVEL.** Io potrei replicare all'onorevole ministro di grazia e giustizia quanto poc'anzi rispose l'onorevole Valerio che chi troppo prova nulla prova. Egli disse che gli pareva inutile la mia osservazione sulla convenienza e sulla necessità di descrivere nel bilancio attivo e passivo le rendite e i pesi di questa cassa, perchè osserva che, una volta determinato per legge l'impiego che se ne deve fare, basta darne un sunto. Ma allora io rispondo che noi votiamo ad ogni momento leggi per spese che determiniamo, eppure vengono poi iscritte nel bilancio, a cui si riferiscono, appunto perchè si veda complessivamente il passivo dello Stato. Per conseguenza l'argomento dal signor ministro allegato a me pare di nessunissima efficacia contro le mie osservazioni.

Quanto alla censura che egli disse avere io portata dal Ministero perchè non si fossero in altre circostanze venduti i beni demaniali, io ho poc'anzi riconosciuto che la vendita di questi beni aveva provato qualche difficoltà e parecchi ritardi, appunto perchè il signor ministro delle finanze aveva osservato che fra le somme da introitarsi vi erano dieci milioni circa di beni demaniali la cui vendita era autorizzata, e che le circostanze non consentivano di attuare.

Sempre più mi conferma poi nell'idea che sia necessario scrivere in bilancio l'attivo e il passivo di questa cassa come spese d'ordine, il vedere molte altre spese di questo genere

iscritte nel bilancio passivo, e nell'attivo l'entrata corrispondente...

**SINIO.** Domando la parola.

**DI REVEL.** Quindi io non vedrei difficoltà a stanziare nel bilancio attivo le entrate di questa cassa, e nel passivo le spese cui deve far fronte.

Nè mi rimuove la considerazione fatta dall'onorevole guardasigilli che non sia conveniente inserire nel bilancio queste spese per non dare alla Camera l'occasione di rinvenire sul suo voto...

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho detto di discutere.

**DI REVEL.** Bene, ed io all'opposto reputo utile inscrivere in bilancio tutte le spese che possono dar luogo a discussioni. Se queste discussioni non garbano all'onorevole ministro della giustizia, dico schiettamente che non garbano nemmeno a me; dunque non è per tradurle di nuovo in discussione, ma è per mantenere nell'ordinamento delle entrate e delle spese dello Stato quel sistema che solo può dare appagamento al pubblico, che solo può dare al Parlamento una efficacia di controllo.

E mi si permetta di aggiungere a questo riguardo che io crederei tanto più necessario che questa cosa avvenga, in quanto che naturalmente, almeno pel primo anno, se la soppressione ha luogo, ed in quella proporzione che il Ministero stimerà di fare in dipendenza del decreto reale, evidentemente occorrerà di soddisfare alla passività che è imposta alla cassa, perchè io penso che queste 900,000 lire, che costituiscono le congrue ed i supplementi di congrue ai parroci, non potrete aspettare a pagarle al termine dell'anno, chè altrimenti molti di questi parroci avrebbero tempo a morire di fame.

Convorrà naturalmente che il Governo anticipi a questa cassa la somma che possa occorrerle per far fronte a queste passività, e mantengo che per principio d'ordine e di buona e sana amministrazione queste passività debbono figurare nell'entrata e nell'uscita dei bilanci dello Stato. Esse figureranno in apposite categorie nei bilanci attivo e passivo, e con ciò sarà salvo un importante principio, e si vedrà che tutto quello che si preleva dall'asse ecclesiastico è impiegato in favore dell'asse medesimo. Ed in ciò lo scopo che si prefigge il Ministero sarà pienamente attuato.

Quanto poi all'alienazione delle rendite, ho detto che, stando al disposto dell'articolo 17, il Governo era tenuto di alienare le rendite di questi enti morali; che, conseguentemente, stando questa disposizione, esso avrebbe dovuto alienare le rendite iscritte sul debito pubblico di pertinenza di quei corpi che sono soppressi, e che, alienando queste rendite al tasso che corre (che non possiamo poi riprometterci di vedere alzarsi per non so qual tempo ad un corso assai maggiore), esso venderà all'ottantaquattro od ottantacinque per cento, rendite che ora gli danno il 5 per cento, mentre d'altra parte non pagherà alla cassa che il quattro per cento delle somme che avrà ritirate ed avrà sulla somma un beneficio dell'uno per cento. Ma, per contro, si perderà un capitale di cui il Governo ha bisogno per far fronte a quella proprietà o a quella cassa di interesse pubblico a cui ha accennato nel suo discorso.

Io poi non ho detto che il Governo possa essere con ciò autorizzato ad emettere nuovi titoli di rendita per impiegarli poi nell'acquisto di beni; ho detto che questa legge mi pareva richiedere un complemento con un'operazione che tendesse a questo scopo, cioè di ottenere capitali mediante l'emissione di certi titoli, di qual natura io non lo posso sa-

pere, che verranno impiegati nel prezzo di beni che saranno venduti.

Questa è una mia supposizione; io non affermerei che il Ministero lo possa fare senza venire a proporre una legge, mentre questo non so se sia nel suo intendimento; a me pare che questa operazione non possa essere condotta a buon termine senza questo supplemento d'operazione.

Questo è quanto intesi rappresentare alla Camera; non ho fatto una proposizione speciale; ho solo sollevata una questione ed espressa la mia opinione.

**PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEL 1856 E DI TRE PROGETTI DI LEGGE PER DOMANDA DI CREDITI SUPPLEMENTARI.**

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo e del bilancio passivo per l'esercizio del 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1898.)

Questa mattina vennero dal Ministero delle finanze trasmessi alla Camera già stampati i bilanci dei Ministeri della marina, degli esteri, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia. Prima del finire della settimana corrente sarà pure depositato nella segreteria della Camera il bilancio stampato delle finanze; i bilanci dei lavori pubblici e degli interni saranno distribuiti nella settimana ventura.

Occorreranno forse 10 o 12 giorni prima che si possa distribuire il bilancio della guerra. Il bilancio attivo poi si distribuirà dopo gli altri. Intanto presento la solita relazione generale del progetto di legge che compendia le proposte che si trovano sviluppate nei singoli bilanci. Conformemente a quanto prescrive la legge, il bilancio per 1856 non venne formato come quello per 1855, cioè semplicemente per categorie, ma per articoli, come i bilanci precedenti.

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione del bilancio attivo e passivo per l'esercizio 1855, il quale sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

Quanto ai documenti speciali i quali sono già stampati, e che furono presentati alla Presidenza, essi saranno pure distribuiti.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Ho pure l'onore di presentare alla Camera tre progetti di legge intesi a chiedere crediti supplementari per una categoria del bilancio delle finanze, cioè per 6000 lire per conio di medaglie (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1905), per una categoria di 50,000 lire per la sorveglianza governativa delle strade ferrate (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1906) e per un credito di 15,000 lire per la continuazione dei lavori per l'ampliamento della biblioteca dell'Università di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1906.)

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi tre progetti, i quali saranno stampati e distribuiti.

**RIPIRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO.**

**PRESIDENTE**. Si riprende ora la discussione sul progetto di legge.

La parola sarebbe al deputato De Viry, ma siccome egli

parla sul paragrafo quarto, così la darò al deputato Sineo sulla questione stata provocata dal deputato Di Revel.

**SINEO**. L'onorevole deputato Di Revel ha espressa un'opinione ed espresso un sospetto. In quanto al sospetto non parlo; in quanto all'opinione sua, siccome egli non ha formulata nessuna proposizione, e quindi non si potrebbe vedere dal risultato della discussione quale sia l'opinione della Camera, io intendo di dichiarare che la mia opinione è conforme a quella dell'onorevole deputato Di Revel. E soggiungerò che mi lusingo essere questa l'opinione della maggioranza della Camera, e tengo per fermo che, quand'anche non si dia seguito positivo a questa discussione, non si può in nessun modo supporre che la Camera intenda di dare la sua adesione ad una opinione contraria.

Io credo che non si possa prescindere dal portare sul bilancio passivo dello Stato le varie partite che nasceranno dietro l'applicazione di questa legge.

Se non si adduce nessun altro motivo salvo questo, che le spese che si dovranno fare sono determinate da questa legge, come è stato giustamente osservato, questa considerazione si applicherebbe alla maggior parte delle partite che debbono figurare nel bilancio.

Tutte le spese della magistratura e la maggior parte di quelle della milizia stanziale, parimente tutte quelle del personale delle varie amministrazioni dello Stato, sono portate da legge, e non sarebbe quindi mestieri di metterle nel bilancio. Non posso dunque dubitare che questa opinione, la quale è conforme allo Statuto, sia divisa dalla maggioranza della Camera, e dagli stessi amici più costanti del Ministero, giacchè parecchi tra gli onorevoli deputati che sostennero con maggior impegno questo progetto di legge, esternarono già un'opinione consimile a questa. Quando si è trattato, or sono alcuni anni, se si dovesse o no far figurare nel bilancio dello Stato le spese e le entrate dell'Economato, vari deputati, i quali hanno ora dichiarato di votare a favore di questo progetto di legge, domandarono che si discutesse il bilancio dell'Economato. Non avendo motivo di supporre che essi abbiano mutata la loro opinione su questo proposito, non credo che sia il caso di eccitare veruna deliberazione a tale riguardo, tanto più che, la legge non dicendo il contrario, non dicendo che si porteranno o non si porteranno queste partite nel bilancio, dobbiamo tutti presumere che si procederà nella via costituzionale.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io trovo naturale che l'onorevole deputato Sineo, conseguente all'opinione già da lui espressa in altra circostanza, chieda che l'attivo ed il passivo della Cassa ecclesiastica venga iscritto nel bilancio dello Stato; ma mi fa meraviglia che questa istanza sia stata originata dall'onorevole conte di Revel, giacchè la sua proposta tenderebbe ad un risultato che io credo ben lontano dal suo intendimento ed anche dal mio. Ove l'attivo ed il passivo della cassa facessero parte integrante del bilancio, ove questo attivo e questo passivo fossero tutti gli anni sottoposti ad un voto del Parlamento, evidentemente ogni anno verrebbe messa in discussione la questione degli assegnamenti al clero, il che sarebbe equivalente ad un avviamento al sistema di rendere il clero salariato.

**DI REVEL**. Domando la parola.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Non sarebbe un sistema così esplicito come in Francia e nel Belgio; ma dal punto in cui per congrue o per supplemento di congrue figurano in bilancio assegnamenti ai parroci, questi diventano in

certo modo salariati dello Stato. Questo sistema che io non dubito contrario alle viste dell'onorevole deputato Di Revel, come è contrario a quanto hanno manifestato l'onorevole Valerio ed alcuni dei suoi amici politici, è anche, come dissi, contrario al mio modo di vedere. Lo ripeto, io vado convinto che vi sarebbe un grandissimo inconveniente nel costringere il Governo ad iscriverne nel bilancio il passivo della cassa, imperocchè l'attivo verrebbe tosto o tardi confuso nell'attivo demaniale, ed il passivo formerebbe una categoria del bilancio. Nè varrebbe il dire: è un articolo speciale; poco a poco si confonderebbe per amore di regolarità colle altre categorie del bilancio di grazia e giustizia. Egli è perciò che, non per una considerazione finanziaria, ma per una considerazione politica, ritengo che non sia opportuno l'aderire alle istanze fatte dall'onorevole conte di Revel. Il Governo non vuole sottrarre l'amministrazione della cassa alla vigilanza del Parlamento. Essendogli imposto l'obbligo di rendere alla Camera il conto dell'attivo e del passivo di questa cassa, la Camera potrà apprezzare se l'impiego dei fondi è stato fatto a tenore della legge, e se il Governo ha amministrato prudentemente la parte attiva di questa cassa ecclesiastica. Ove la Camera riconoscesse alcune irregolarità nell'amministrazione sia dell'attivo, sia del passivo, potrebbe promuovere una censura al Ministero; ma non sarebbe in facoltà della Camera di modificare le basi sulle quali deve riposare la cassa che siamo per istituire. Non si può con un emendamento ad una categoria variare radicalmente quello che ora siamo per stabilire.

A parer mio (ed in ciò avrò consenziente tutta la destra) le questioni ecclesiastiche conviene sollevarle il meno frequentemente possibile, e se non fosse stata per noi una necessità assoluta di sciogliere la presente questione del miglior riparto dei beni ecclesiastici, certamente avremmo allontanato da noi l'amaro calice che ci tocca ora di trangugiare.

Ciò essendo stimo che sarebbe un errore, un errore fatale il mettere nei nostri bilanci un germe di continue discussioni sulla parte la più delicata del nostro ordinamento ecclesiastico. Evidentemente, se voi adottaste l'opinione dell'onorevole deputato Di Revel, tutti gli anni avreste due discussioni, una sollevata dai deputati della destra, i quali voterebbero contro la sopratassa, un'altra sollevata dai deputati della sinistra, i quali troverebbero che la sopratassa non è sufficiente, che bisogna impinguare l'attivo della cassa per quegli usi che sono da tutti riconosciuti utili. Quindi, lo ripeto, voi avreste la prospettiva di vedere ogni anno rinnovata questa lotta che dura già da 15 o 20 giorni, e che disgraziatamente non è prossima a terminare.

Per questi motivi, io supplico la Camera di non aderire all'istanza dell'onorevole Di Revel, formolata e completata dal deputato Sineo.

**DI REVEL.** Opportunamente il signor ministro delle finanze ha detto che io non ho formolato istanza alcuna, perchè non credo di formularla. Io vedo che ogni proposta che non stia perfettamente nei limiti di quelle della Commissione, è dalla Camera respinta, quindi io non avrei nemmeno voluto avventurarme una che avesse un eguale risultato; ma ho solo sollevato un dubbio, ho presentato delle considerazioni, della verità e dell'opportunità delle quali sono tuttavia convintissimo.

Non mi muovono quelle che in contrario ci esponeva ora il ministro delle finanze, il timore cioè che negli anni successivi si venga di nuovo a questionare sulla maggiore o minore portata della legge che ora stiamo discutendo, sia riguardo ai fondi che debbono entrare, sia riguardo a quelli

che devono escire dalla cassa. Ho espresso un'opinione che giudico intieramente consentanea ai sani e buoni principii di un'amministrazione, segnatamente in un Governo costituzionale, ed è che tutte le rendite che il Governo percepisce figurino nel bilancio, e le spese che fa figurino nel passivo del medesimo. Che non vi figurino le rendite dell'Economato, nè le sue passività io l'ammetto, perchè è un'amministrazione propria, nella quale il Governo ha bensì delle ingerenze, ma, finchè stanno le disposizioni che reggono quell'amministrazione, ha altresì condizioni in fuori di quelle che il Governo può prefiggerle, quando all'incontro questa cassa è assolutamente messa a disposizione del Ministero.

Evidentemente, come ho osservato, dovrà questa cassa nel principio essere sussidiata dalle finanze, perchè sarà impossibile che possa far fronte al suo passivo alle scadenze alle quali dovrà corrispondere senza che le finanze le somministrino fondi in proposito.

Io non penso che possa questo dare occasione alla Camera di ritornare sulla discussione che ora ha luogo, quando sia presentato il bilancio in cui nelle categorie dell'attivo figurino la rendita che esso percepisce da questi corpi morali e dalle tasse che sui medesimi impone, nonchè del tanto per cento dei capitali che il Governo ha incassato delle rendite; e figurino nel passivo la corrispondente somma; queste sono, come dissi, spese d'ordine.

Noi vediamo, verbigratia, che figura nell'attivo del bilancio tutta quella somma che il Governo percepisce dalle associazioni per i commissari che esso tiene presso le medesime e figura poi nel passivo la somma che corrisponde a quei commissari medesimi.

Accenno a questo esempio, perchè è il primo caso che mi si è presentato alla mente, ma potrei indicare forse 25 o 30 di queste entrate che sono unicamente d'ordine, ma che intanto si vedono descritte in bilancio, sia nell'attivo come nel passivo. Ed in questo avviso vieppiù mi confermo (lasciando da parte quelle considerazioni nelle quali io non voglio nè debbo entrare, e che credo assolutamente fuori della discussione attuale, vale a dire quelle considerazioni politiche che il Ministero ha messo avanti), io mantengo, dico, che questo sia un principio d'ordine; non ne faccio però una proposta; la Camera deciderà, e farà quello che stimerà.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Viry, a quanto pare, vuole parlare sul quarto paragrafo?

**DE VIRY.** Oui, monsieur, sur le quatrième.

**PRESIDENTE.** Allora, se non v'è più opposizione, metto ai voti i tre primi paragrafi.

**SINEO.** Domando la parola soltanto per rettificare anche dal canto mio un errore sfuggito al signor presidente del Consiglio. Io non ho formolato nessuna proposta. Non avvi proposta formolata da chicchessia. Non vi fu che una semplice conversazione sul punto, se le partite contemplate in questo progetto di legge dovranno o non dovranno figurare sul bilancio dello Stato. La questione, ove d'uopo, sarà decisa dalla Camera a suo tempo. Intanto io ritengo per fermo che debbono figurare, e credo che questo sia il voto della Camera.

**PRESIDENTE.** Chi è d'avviso di adottare questi tre paragrafi dell'articolo sesto si alzi.

(La Camera approva.)

La parola spetta ora al deputato De Viry sul paragrafo quarto.

**DE VIRY.** On a beaucoup parlé jusqu'à présent, messieurs, du clergé salarié, ou non. On a émis l'opinion qu'il convenait infiniment mieux que le clergé ne fût pas salarié,

afin de ne pas être dépendant de l'Etat. Mais pourquoi, si on est persuadé de cela, voter la loi actuelle? Peut-on douter qu'adoptant le système de la caisse ecclésiastique, on ne fasse pas cette position au clergé? Qu'on repousse donc la loi, si on veut éviter cet inconvénient.

Oui, je crois qu'avec la caisse telle qu'elle est établie, avec le système que le Gouvernement vient d'adopter, le clergé sera beaucoup plus dépendant du Gouvernement qu'il ne l'a été jusqu'à présent.

Mais puisque nous parlons sur le quatrième paragraphe et qu'il s'agit des congrues ou suppléments de congrues à donner aux curés, je demanderai au Ministère quelle est son intention relativement aux vicaires.

Dans l'amendement de l'honorable député Valerio, ce cas avait été prévu; mais le Ministère l'a complètement oublié.

Dans les paroisses de 1000 à 1200 âmes, il est certain que le besoin d'un vicaire se fera sentir. Ce vicaire sera-t-il payé par la paroisse, ou bien par le Gouvernement, qui accordera un traitement à cet effet?

A cet égard, la loi se fait complètement, et cependant c'est un point assez essentiel, parce que nous reconnaissons tous qu'un seul curé ne peut desservir une paroisse d'une telle population.

Lorsque quelques membres de la députation de la Savoie se présentèrent, il y a environ un an, si je ne me trompe, à monsieur le président du Conseil pour réclamer relativement aux frais du culte en ce qui concerne la Savoie, il avait reconnu lui-même que pour les vicaires des paroisses qui dépasseraient 1000 ou 1200 habitants...

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze*. Je vous demande pardon; j'ai posé un chiffre beaucoup plus élevé.

**DE VIRY**. Eh bien, mettons même un chiffre plus élevé; on peut mettre le chiffre que l'on veut, puisque la loi se fait complètement sur ce point. Mettons quinze cents même, si vous voulez.

Je dis donc que dans une paroisse dont la population excède quinze cents âmes, il est indispensable d'avoir un vicaire, et qu'alors monsieur le président du Conseil avait reconnu que le Gouvernement viendrait en aide aux communes qui devaient payer le traitement de leur vicaire.

Relativement à cela, je vois qu'on pourra objecter que les députés de la Savoie, comme le disait l'autre jour l'honorable député Mellana, ne devraient pas faire autant d'opposition à cette loi, puisqu'elle leur est favorable, puisque le paiement de leur clergé pèsera maintenant sur la caisse que l'on veut établir, et non en partie sur les communes.

Mais à cet égard je répondrai à l'honorable monsieur Mellana que les députés de la Savoie ne se sont nullement préoccupés de la manière dont le Gouvernement paierait une dette reconnue par lui-même et dont on ne saurait contester la justice. Les députés de la Savoie ont fait leurs observations; le Gouvernement les a prises en sérieuse considération; c'est donc à lui de pourvoir de la manière qu'il croira convenable; cela est tout à fait étranger à nos instances, complètement en dehors de nos attributions.

Et, certainement, il n'est venu dans l'idée d'aucun d'entre nous que l'on dût prendre aux uns pour donner aux autres. Mais en résumant la question sur ce sujet, j'insisterai pour connaître ce qu'il en sera des vicaires qui sont une charge si lourde pour les communes.

Il est certain que si elles doivent déjà venir au secours des curés, elles ne pourront pas concourir aux traitements des vicaires sans être surchargées, et sans supporter un fardeau

beaucoup au-dessus de leurs forces, surtout pour les communes situées dans les pays de montagne.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze*. Je ferai observer à l'honorable député De Viry que nous ne pouvons pas admettre une mesure générale relativement aux vicaires, parce que dans les provinces en deçà des Alpes, les vicaires se trouvent dans une position toute différente que dans la Savoie.

Dans les paroisses en deçà des Alpes, où il y a une allocation spéciale pour les vicaires, c'est une charge dépendante de l'institution de la cure.

Quant à ce qui a rapport à la Savoie, je pourrais citer à l'appui la dépêche télégraphique que j'ai envoyée à monsieur l'intendant général de Chambéry quelques heures après l'entrevue que j'eus alors avec les honorables députés de la Savoie, entrevue à laquelle, je pense, faisait allusion monsieur De Viry.

La position du clergé de la Savoie vis-à-vis du Gouvernement est celle-ci.

Le Gouvernement se trouve vis-à-vis de la Savoie avec l'état d'hérédité que lui a laissé le Gouvernement français. Le Gouvernement français par suite du Concordat a pris l'obligation de salarier le clergé, de lui correspondre un salaire compétent.

Evidemment, si ce n'a pas été dit d'une manière précise dans le Concordat, cela ressort de l'esprit de l'engagement. Il en résulte qu'on doit aussi fournir au salaire des vicaires, là où les vicaires sont absolument nécessaires.

Je le répète, ce n'est pas inscrit dans le Concordat, mais c'est une conséquence de l'esprit de l'engagement, qui a été fait alors entre l'Eglise et la république française, représentée par le premier consul, engagement dont le Gouvernement doit supporter les charges.

C'est pourquoi j'ai dit aux honorables députés de la Savoie que mon opinion était que le Gouvernement aurait dû porter la congrue des curés de la Savoie à mille francs et se charger du traitement des vicaires des localités les plus peuplées.

Je puis me tromper, mais je ne crois pas avoir indiqué un chiffre de population, et, à la vérité, je doute de la nécessité d'un vicaire dans les localités de 1200 âmes.

Je ne l'y considère comme nécessaire que dans le cas où il est en même temps maître d'école, c'est-à-dire dans le cas où il est vicaire-régent. Si vous voulez que le vicaire remplisse en même temps les fonctions de maître d'école, il est certain qu'alors le vicaire est nécessaire. Mais le Gouvernement ne croit pas que l'opinion qu'il a manifestée, s'étende jusqu'au point de subvenir aux traitements des vicaires-régenants, c'est-à-dire aux traitements de ceux qui sont en même temps vicaires et maître d'école.

Je le répète, le Gouvernement n'a nullement modifié l'opinion qu'il a manifestée l'année dernière.

Le clergé de la Savoie est dans une position tout à fait différente de celle du clergé du reste des Etats. Ainsi, s'il est juste que l'on fasse quelque chose pour les vicaires de la Savoie, il ne serait pas juste qu'on agit de la même manière pour les vicaires en deçà des Alpes.

Pour faire face à cet engagement, le Gouvernement compte sur les ressources de la caisse que nous avons pour but d'établir; mais, comme pendant quelques années, ses ressources seront limitées, il faudra avoir encore recours à celles de l'économat qui sont considérables; puisqu'elles lui ont permis de donner 300,000 francs, c'est-à-dire, le double de

ce qui a été donné l'année dernière. Eh bien, je crois qu'on pourrait, avec cette ressource, satisfaire aux besoins véritables, aux besoins réellement constatés soit des curés, soit des vicaires des localités les plus peuplées.

Je ne crois pas que le ministre ait adressé à cet égard aucun reproche aux députés de la Savoie; c'est de l'honorable monsieur Mellana qu'est parti ce reproche; et, comme monsieur Mellana soutient dans cette loi le Ministère, je m'en vais à mon tour soutenir un moment l'honorable monsieur Mellana. (*Harité*)

Je ne crois pas que monsieur le député Mellana ait reproché aux députés de la Savoie de s'opposer à cette loi, après avoir réclamé, avec tant d'instance que les frais du culte de la Savoie fussent mis à la charge de l'Etat. Toutefois, je me permettrai de manifester, je ne dirai pas un reproche, mais quelque étonnement de voir les députés de la Savoie demander que les frais du clergé soient mis à la charge de l'Etat.

Pour pouvoir satisfaire à cette demande, qui certainement ne peut pas être contestée en principe, il n'y avait que deux moyens, ou d'instituer une caisse ecclésiastique, en dotant cette caisse ecclésiastique, comme nous proposons de le faire, ou d'augmenter le budget. Or, les députés de la Savoie, surtout ceux qui siègent sur les mêmes bancs que monsieur De Viry, se récrient toujours lorsqu'il s'agit d'augmenter le budget.

Cela vient confirmer de nouveau ce que j'ai dit une fois à l'honorable député Despine: vous criez toujours en théorie, lorsqu'il s'agit de la discussion générale; mais lorsque vient l'application, les propositions d'augmentation viennent toujours de votre part. (*Movimenti*)

Et comment voulez-vous que nous puissions, nous, ministre des finances, qui ne prétendons pas être bien malin, augmenter les dépenses en diminuant les ressources? Donnez-nous ce secret, messieurs, et si vous pouvez résoudre le problème de faire face à de plus fortes dépenses tout en restreignant les ressources, quant à moi je suis disposé, en échange, à vous sacrifier le projet de loi que nous discutons actuellement; mais tant que vous demanderez d'être soulagés des frais du culte, j'avoue qu'étant à bout de ressources, pour relever l'Etat des finances, mon devoir m'appelle à persister dans la promesse que le Ministère a faite de pourvoir aux frais du clergé d'y suffire avec le superflu qui se manifesterait dans cette circonstance.

**DE VIRY.** Je ne donnerai qu'une seule réponse à monsieur le ministre pour prouver qu'il n'est pas tout à fait dans le vrai.

Lorsque les députés de la Savoie ont demandé que les frais du culte de leur pays fussent portés dans le budget passif de l'Etat, ils en fournirent les moyens à monsieur le président du Conseil en approuvant pour la Savoie l'application de l'impôt des droits réunis, c'est-à-dire *delle gabelle accensate*. Monsieur le ministre se rappelle de la condescendance des députés de la Savoie à cette époque, condescendance motivée toutefois par les promesses de monsieur le ministre lui-même.

C'était précisément au sujet de cette loi que la protestation des députés de la Savoie fut faite. Nous pensions que c'était de ce moyen qu'on se serait servi pour venir au secours de nos communes déjà tellement surchargées, et jamais nous n'avons cru que l'on aurait eu recours à une caisse dont il n'était pas encore question à cette époque, puisqu'il y a déjà de cela à peu près deux ans. Il ne faudrait pas que monsieur le ministre nous mit dans la dure nécessité de déplorer cet acte de condescendance, ce vote que nous avons cru devoir lui accorder.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Della Motta.  
**DELLA MOTTA.** Io ho chiesta la parola solamente per fare un'osservazione di fatto e di diritto. Io non voglio oppormi né ai vantaggi della Savoia, né a quelli delle altre provincie dello Stato. Ma non so perchè si faccia una differenza tra i vice-parroci della Savoia e quelli del Piemonte.

Il signor presidente del Consiglio ha detto che ha considerato il carico di cui discorse rispetto alla Savoia come un'eredità del Governo francese. Io non credo punto che questo peso possa incombere allo Stato come devolutogli dopo cessato il Governo francese; a mio credere il Governo francese non ha mai pagati i vice-parroci (*Oh! oh!*); ha sempre lasciato ai comuni od ai particolari che se li pagassero; non li ha mai pagati quando vigeva fra noi, e credo che non paghi nemmeno adesso i vicari. (*Segni di denegazione*) Mi scusino, in Francia li pagano ancora adesso le fabbricerie.

Di questi punti della legislazione francese io mi sono occupato un poco, ed ho udito fare confronti di quanto si usa in Francia, con quello che vogliamo far noi che mi parvero assai strani e inesatti. Al nostro proposito mi credo fondato a ripetere che il Governo francese non ha mai pagati i vice-parroci; ha stabilite le fabbricerie, alle quali ha dati molti mezzi di rendita; dei quali mezzi alcuni esistono tuttodì in Savoia, e danno rendite in certi paesi assai cospicue, e con questi fondi si pagano i vicari in Francia; in difetto coi fondi comunali. Il Governo francese non paga col bilancio dello Stato nemmeno tutti i *desservants*, ed alcuni di questi sono retribuiti con altri mezzi che non quelli del bilancio dello Stato.

Malgrado i confronti fatti dall'onorevole Cadorna tra l'asse ecclesiastico francese ed il nostro, ho l'onore di fare osservare alla Camera che il primo non consta solo di 42 o 44 milioni alligati nel bilancio, ma anche di altre somme non iscritte nel medesimo.

Di più giova avvertire che un quarto delle comunità francesi sono senza parroci, e che in alcuni luoghi i *desservants* sono retribuiti dai particolari. Pensino dunque se il Governo francese, il quale lascia 10 mila comuni senza parroci, voglia incaricarsi di pagare i vicari nei paesi ove pure esistono parroci.

Checchè però sia di ciò che ora si faccia in Francia, non credo che sia stato stabilito dalla legislazione napoleonica il debito e l'uso di pagare i vicari di Savoia sui fondi dello Stato. Né parmi poi che si possa in questa legge applicare una massima così disuguale che i vice-parroci si paghino in una provincia e non in altra. Se si pagano per la Savoia, perchè non si pagheranno pel Piemonte? Dopo questa legge vedrete, o signori, se non saranno necessari anche dei vice-parroci, e se a tal uopo non vi saranno reclami in molti paesi che ora ne fanno senza, e di cui i parroci non saranno in grado di tenerli a loro proprie spese.

Ieri ho già osservato che coll'abolizione delle collegiate si sopprimono molti beneficiati che hanno l'ufficio proprio di vice-parroci e coadiutori, e che non si troverà sempre in tali paesi un fondo per provvedere riguardo a queste deficienze.

Tant'è vero che parecchi di quei benefizi canonicali, che cadranno nella soppressione, sono destinati alle funzioni di vice-parroci, e che le siffatte coadiutorie sono date al concorso come le parrocchie, in forza che anche in Piemonte verranno, coll'esecuzione di questa legge, a torsi molte istituzioni esistenti che renderanno necessario in molti luoghi lo stabilire dei vicari o vice-parroci dove finora né i parroci, né altri ne ebbero il peso. Quindi non mi sembra opportuna

questa differenza che si propone fra provincia e provincia, e molto meno mi sembra fondato quel principio di volere ricevere come un'eredità del Governo francese il peso di pagare di preferenza i vicari in Savoia, peso che non credo che il Governo francese sopportasse.

Del resto non faccio proposizioni, faccio solo osservazioni di fatto e di diritto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

**MELLANA.** Rispondo all'onorevole deputato De Viry, che non ho mai mosso accusa, nè fatto carico ai nostri colleghi della Savoia, sul punto cioè che essi irragionevolmente combattano l'attuale legge, quando all'incontro sostengono doversi le spese del culto per le loro provincie sopportare dallo Stato; essi sono troppo avveduti nei loro interessi per porsi sopra questo terreno. Se il Ministero non si fosse troppo sollecitato a disporre dei redditi dell'Economato per isgravare i loro comuni dalle spese del culto, e le spese del culto in Savoia gravitassero ancora su quei comuni, forse oggi i loro deputati sosterebbero ben altra tesi; ma essi mercè l'annuenza del Ministero hanno già provveduto a se stessi coi redditi dell'Economato; quindi senza loro pericolo possono combattere questo progetto di legge.

L'osservazione che pochi giorni or sono io ho fatta ai nostri colleghi della Savoia era ben altra, e tornava forse comodo all'onorevole De Viry di non intenderla.

Ho detto che i deputati della Savoia nei loro discorsi contro questo progetto di legge non lo combattevano nè come ingiusto od illegale nè come opportuno, ma solo opinavano che per addivenire a questa giusta ed opportuna riforma era indispensabile la preventiva annuenza della Corte pontificia; e conseguentemente facevo ad essi osservare che essi non sono stati così scrupolosi quando hanno chiesto ed ottenuto dal Governo che il medesimo provvedesse senza l'assenso di Roma al servizio del culto nella Savoia coi redditi ecclesiastici che non avevano quella destinazione. Ho detto che nel modo stesso che essi avevano accettato che il Governo di propria autorità stornasse quei fondi ecclesiastici in loro pro. non trovava logico nè giusto che adesso si opponessero a questa riforma che aveva per unico scopo una migliore ripartizione dell'asse ecclesiastico. Nel modo stesso che i deputati della Savoia, in beneficio dei loro comuni, si consumano, e senza scrupolo, le rendite della mensa dell'arcivescovo Fransoni (*Harità — Bene!*) e senza l'assentimento della Corte romana, possono benissimo permettere a noi che, valendoci del nostro diritto, portiamo una riforma nell'asse ecclesiastico per sopperire ai bisogni più essenzialmente religiosi, che sono quelli di provvedere al modesto sostentamento dei nostri e dei loro parroci.

Nè vale quanto diceva testè l'onorevole De Viry, che essi credevano che si sarebbe sussidiato il culto della Savoia mercè l'imposta, gran mercè, che essi acconsentivano, delle gabelle accensate. Ma se questo era il loro fine, perchè nei bilanci non hanno presentata una proposta onde una parte dei fondi derivanti dalle gabelle accensate fosse iscritta nel bilancio in favore del culto della Savoia? Ciò non hanno fatto, come già osservava l'altro giorno, perchè temevano della riuscita, ed hanno trovato assai più comodo l'ottenere i beni dell'Economato, ancorchè non vi fosse l'assenso di Roma.

Giacchè ho dovuto prendere la parola a questo riguardo, io farò un'osservazione. Debbo però prima dichiarare che, come membro della Commissione, ho obbedito al mandato degli uffici, i quali ci hanno imposto di procurare d'introdurre tutti gli emendamenti possibili per allargare la legge, ma di attenerci ad un perfetto accordo col Ministero, pel grande

desiderio che gli uffici hanno dimostrato, che questo progetto potesse essere sancito; prudente consiglio che pare ora dimenticato nella pubblica discussione.

Ora ecco l'osservazione che io intendo di fare. Se si accetta puramente e semplicemente questo alinea: « nel pagamento di congrue e supplementi di congrue ai parroci che non hanno una rendita di lire mille, » ne nascerebbe che tutte queste congrue, anche quelle che attualmente sono sopperite dalla Cassa dell'Economato, ricadrebbero tutte su questa nuova cassa laica instituenda. Come ha sentito la Camera, mentre l'onorevole Di Revel ammetteva il principio del controllo della Camera sulla cassa instituenda colla presente legge, dichiarava che, in quella dell'Economato, esso è d'avviso che, stando sulle basi su cui la medesima basa attualmente, la Camera non abbia diritto di ingerirsi. Ora abbiamo sentito dal presidente del Consiglio come questa Cassa dell'Economato corrisponda già 300 o 400 mila lire per congrue ai parroci dello Stato. Ne verrebbe adunque che noi con questa nuova Cassa esonereremmo in avvenire l'Economato di questa spesa per portarla sopra una Cassa propria dello Stato.

Ora mi pare che nel paragrafo ove è detto che i proventi di questa Cassa saranno impiegati nelle congrue da darsi ai parroci, dovrebbe essere aggiunto: « salvo la parte a cui provvede oggi l'Economato, » o facesse almeno in questo senso una esplicita dichiarazione il guardasigilli. Io non intendo perchè, se l'Economato attualmente dà una parte del suo reddito in beneficio delle parrocchie, noi, facendo questa legge, dobbiamo esonerarne la Cassa dell'Economato, mentre questo risparmio che la Cassa dell'Economato farebbe non sarebbe più sotto l'ispezione della Camera, ma potrebbe impiegarsi in altri usi e senza il di lei assenso.

Io chiedo quindi al Ministero se accetterebbe che fosse aggiunto dopo le parole « congrue e supplemento di congrue ai parroci » le seguenti: « compresa la parte a cui sopperisce oggidì l'Economato, » o dichiarasse almeno quale sia a questo riguardo l'opinione del Governo.

Chiuderò osservando come alcuni dei deputati della Savoia, quelli medesimi che combattono a tutta oltranza questo progetto di legge, sulla certezza che d'altronde hanno che la medesima sia sancita, se ne vogliono di già valere tentando di assicurare alle loro provincie il pagamento dei vice-curati contro ogni ragione, come opportunamente ed assennatamente osservava l'onorevole deputato Della Motta. Se la Cassa a stabilirsi potrà sopperire a questo bisogno, dovrà uniformemente provvedere per tutto lo Stato. (*Bene!*)

**MATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'eccitamento dell'onorevole Mellana mi obbliga a dare una spiegazione ed a porre in avvertenza i deputati della Savoia che, qualora non venisse approvato questo progetto di legge e non si dessero al Governo altri mezzi, non si potrebbe in avvenire colle sole rendite dell'Economato corrispondere al sussidio necessario ai parroci e vice-parroci della Savoia. La corrispondenza di questo sussidio ascende alla somma di oltre 300 mila lire; perocchè ai parroci della Savoia si aggiungono quelli di Nizza.

L'Economato è ben lungi dal poter somministrare in ogni anno una somma così ingente, quantunque sieno state ridotte il più che si potessero le sue spese ordinarie, massimamente che di certi redditi, che sono dall'Economato amministrati, non si potrebbe effettivamente disporre. E pertanto che cosa non potrà succedere? Se con questa legge non saranno forniti al Governo i mezzi necessari per far fronte ai sussidi in discorso, ne avverrà, io credo, che nell'anno prossimo sarà impossibile che il Governo possa continuarli.



Altamente lo dichiaro, o signori, io non credo che alcun ministro di grazia e giustizia potrebbe trovarsi in condizione di pagare tali sussidi, e che perciò sarebbe assolutamente necessario di avvisare ad altri mezzi. Ma io spero che questo progetto otterrà la debita sanzione, e che quindi non sorgerà la necessità di altre deliberazioni.

Ciò detto, io passo a rispondere all'onorevole deputato Mellana. È indubitato che le sostanze dell'Economato verranno ognora in sussidio di questa necessità; perchè, soddisfatti i pesi che sono inerenti all'Economato, le rimanenti sue sostanze debbono di regola applicarsi in usi ecclesiastici; e siccome è assai difficile che per lunghi anni la Cassa in discorso possa soddisfare ai pesi contemplati in questa legge coi soli redditi che le perverranno in forza della medesima, così l'Economato dovrà senza fallo, per quanto sarà possibile, venire in sussidio della Cassa, versando in essa quanto sarà per sopravanzare alla soddisfazione dei suoi pesi ordinari.

La proposta aggiunta non mi pare dunque necessaria, perchè la natura stessa dell'istituzione dell'Economato porta che i suoi redditi debbano impiegarsi in questi usi.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato De Viry.

**DE VIRY.** Je tiens à rectifier un fait qui à été avancé. J'ai sous les yeux le budget français de 1855, et j'y vois salariés par l'Etat 7535 vicaires.

La Chambre voit donc que réellement, même dans le budget français, les vicaires sont salariés par l'Etat en outre du traitement qu'ils peuvent encore toucher des communes.

Revenant ensuite à la question soulevée par l'honorable M. Mellana, je lui ferai observer que les députés de la Savoie n'ont j'amaï entendu dire qu'on prit sur telle ou telle caisse pour payer les frais de leur clergé. Et certainement, ils n'ont pas entendu que l'on prit sur la mense épiscopale de l'archevêque de Turin pour payer les vicaires de la Savoie; ils ont compté sur la parole du Ministère lorsqu'ils ont voté la loi des gabelles. La promesse de monsieur le président du Conseil était formelle, et leurs réclamations ont été faites dans ce sens. C'est maintenant à monsieur le président du Conseil de pourvoir au besoin qui se fait sentir chaque jour plus vivement, c'est au Gouvernement à aviser.

Je crois que pour peu que l'on attend à remplir la parole donnée, l'on arrivera au point que les vicaires ne seront plus payés. Les communes ne paieront plus, car elle ne pourront le faire, et cependant la nécessité de le faire se fera sentir chaque jour davantage.

Il est, en effet, impossible que les curés dans les montagnes puissent servir à une population de 1000 à 1500 habitants. C'est une chose incontestable.

Ainsi, si le Gouvernement ne vient pas à leur aide, les populations resteront sans ressources religieuses.

J'ai voulu relever ce fait pour prouver que le Gouvernement, en payant les vicaires, ne fait autre chose que ce que fait le Gouvernement français lui-même, et qu'il ne fait que remplir une promesse donnée.

**DELLA MOTTA.** Domando la parola per un fatto personale, cioè per rispondere alcune cose...

**PRESIDENTE.** Questo cioè mi pare che provi che non v'entra il fatto personale. Una discussione che è già così protratta, se si viene ancora ad intralciarla, prendendo ogni oratore tre o quattro volte la parola, io non so se sarà terminata da qui a un mese.

**DELLA MOTTA.** La domando per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Se è per un fatto personale, ha la parola.

**DELLA MOTTA.** Io ho detto che non credeva che i vicari fossero pagati in Francia. Venne citato il bilancio del 1845,

in cui vi è un articolo riflettente questo pagamento; ma io mi riferiva al bilancio del 1814 e precedenti, cioè allo stato delle cose quando cessò l'occupazione napoleonica nella Savoia. Vedo che la categoria del bilancio francese del 1855 si fonda sopra una legge del 1816; ora poco importa a noi quel che si fece dopo che il Governo francese cessò fra noi.

Non saprei adesso dire minutamente in quale stato ora stiano in Francia tali cose. Io non ho potuto venir qui preparato e corredato di minute cognizioni su questo affare, in quanto è una materia di legislazione straniera a noi. Io crederei di poter però concludere che almeno prima di sobbarcarci a questi pagamenti dei vicari di Savoia, in modo privilegiato, a titolo d'obbligo ereditato da noi in dipendenza dei decreti del Governo francese, bisognerebbe vedere quali erano pagati nel 1814 e quali no, e usare beneficio d'inventario rispetto a questo peso che si dice ereditario e che per tanti anni non fu a carico dello Stato. Che se si tratta degli effetti e del principio di questo articolo che discutiamo, senza entrare nella massima dell'istituzione della Cassa ivi contemplata, dico che, se si prende ivi una disposizione per i vicecurati, dovrebbe essere eguale per tutti.

**ASPRONI.** Se la sorte degli emendamenti non fosse stata decisa fin da quando fu rigettato quello del mio amico Robecchi, io credo che in quest'articolo sarebbe stata la sede per uno dei più importanti all'uopo di stabilire la vera indipendenza del clero dal potere civile, mirando sempre al fine di rimettere lo stipendio dei sacerdoti alla libera volontà dei credenti. Ma, poichè non si possono fare emendamenti, io mi limiterò a fare brevissimamente alcune osservazioni che mi occorrono.

Poichè non si crede essere il momento di proclamare la libertà di coscienza, io avrei creduto che si sarebbe potuto almeno avvicinarvisi, stabilendo l'incameramento comunale e provinciale, salve cospicue deduzioni in favore dell'erario, secondo i bisogni che avrebbe potuto avere lo Stato.

In tal modo ci saremmo avvicinati a questa libertà di coscienza; ma, nel modo in cui è concepita questa legge, noi, ben lungi dall'avvicinarvisi, corriamo dritto verso lo stipendio del clero, che il signor presidente del Consiglio vorrebbe evitare; sentimento questo al quale mi sono altre volte associato e a cui continuerò ad associarmi, perchè credo pericoloso avere un clero agli stipendi del Governo. Ma io credo che commettesi appunto questo errore.

Ci si dice che si fonda appunto questa Cassa perchè il clero sia indipendente. Ma, io domando, o signori, di quali beni è fornita questa cassa? Per chi sono le pensioni che essa è chiamata a pagare? Se i beni del clero sono nazionali, queste pensioni sono doti che la nazione costituisce al clero. E come le costituiamo noi queste doti? Sopprimendo le corporazioni religiose; prendiamo beni vacanti e li diamo a questa Cassa in forza di sovranità nazionale, perchè altra ragione non possiamo dare di questo atto; dunque è una dote assegnata al clero a nome della nazione, cosa appunto che noi volevamo evitare.

Ho creduto dovere fare queste osservazioni, perchè chiaro che, se potessi fare l'incameramento, lo vorrei comunale e provinciale, lasciando libero ai comuni di stipendiare il clero che crederanno necessario ai loro bisogni spirituali.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il paragrafo quarto dell'articolo 6.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta proposta dal deputato Deforesta in questi termini:

« Nel pagamento di una pensione di giubilazione ai par-



roci, che col consenso del vescovo e del Governo rinunceranno al beneficio parrocchiale, ed a quelli che per infermità o vecchiaia diverranno inabili ad adempiere al loro ufficio, come sarà regolato per legge ulteriore;

« Nella soppressione, mediante, occorrendo, equo e proporzionato compenso, della percezione di qualunque diritto di stola od altro obbligatorio in favore dei parroci, come sarà pure regolato per legge ulteriore. »

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io sorgo a pregare l'onorevole Deforesta a non insistere sulla questione dei diritti di stola, gravissima e complicatissima. Quali mezzi avrebbe mai il Governo per mandare ad esecuzione una siffatta prescrizione? Vorremo e potremo noi costringere il clero ad amministrare i sacramenti senza una corresponsione? Io penso che l'onorevole Deforesta non vorrà mettere il Governo in questa crudelissima necessità. Egli vorrà tutto al più negare la sanzione civile al conseguimento di tali diritti. Ora io me ne appello a tutti, ed all'onorevole Deforesta pel primo, se egli creda accada spesso che gli ecclesiastici insistano pel pagamento di tali diritti dinanzi ai tribunali.

Voci. Sì! sì!

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Almeno credo che ciò non accada sovente. Del resto, la questione dei diritti di stola è questione di disciplina ecclesiastica, alla quale il Governo deve rimanere assolutamente estraneo. Epperò stimo che non sia opportuno il volere fare intervenire la legislazione civile in questa questione. I diritti di stola esistono in tutti gli altri paesi, ed io non so come da noi si verrebbe ad applicare questo articolo. Eppertanto, a nome del Ministero, mi oppongo assolutamente all'emendamento relativo all'abolizione dei diritti di stola.

Per quanto poi riguarda le pensioni da accordarsi ai parroci vecchi, io faccio plauso al pensiero provvido ed umano che lo dettò. Solo temo che tale emendamento corra il pericolo di non produrre effetti pratici per molto tempo. Io però non mi oppongo ad esso, quando però l'onorevole Deforesta acconsenta a trasportarlo dopo il paragrafo relativo al pagamento degli assegni per il clero di Sardegna.

Prego quindi l'onorevole deputato Deforesta a volere ritirare la sua proposta concernente i diritti di stola.

**DEFORESTA**. Era già mia intenzione di dichiarare alla Camera che, avendo già ampiamente sviluppato il mio emendamento nella discussione generale, non voleva più ritornare ad ulteriori osservazioni.

Non dirò pertanto che brevi parole.

Comincio a dichiarare, per quanto riflette le pensioni di giubilazione ai parroci, che, nella speranza che venga accolto il mio emendamento, ben volentieri aderisco alla proposta del signor ministro, che la prima parte della mia aggiunta sia posta dopo il paragrafo concernente il pagamento delle congrue ai parroci della Sardegna.

Quanto all'altra, mi duole che l'onorevole signor presidente del Consiglio non fosse presente al principio della seduta, quando si è già parlato del medesimo, e quando il signor guardasigilli dichiarava di non essere in massima contrario all'abolizione dei diritti di stola, e solo non credere che possa ciò farsi in questo momento. Del resto io non farò neppure a questo riguardo maggiori osservazioni di quelle fatte nella discussione generale; tanto più che questa seconda parte del mio emendamento è stata appoggiata poco fa dall'onorevole Valerio con molta forza, ed assai meglio che non avrei potuto farlo io.

Io prego solamente il signor presidente del Consiglio di ritenere che nel mio emendamento, sebbene si parli di diritti di stola, è questione di diritti obbligatori. Io intendo che si sopprimano quei diritti per i quali i parroci possano esercitare l'azione dinanzi ai tribunali. Tuttavia, siccome prevedo che il mio emendamento non sarà accolto dalla Camera, dachè il Ministero vi si oppone, dichiaro che non insisto, e mi limito al primo, consentendo, come ho già dichiarato, che venga posto dopo il paragrafo relativo ai parroci della Sardegna.

Posto che ho la parola, prego l'onorevole guardasigilli di darmi una spiegazione che in verità mi pare risulti già da quanto egli diceva incidentalmente, rispondendo all'onorevole deputato Mellana, ma che io vorrei fosse maggiormente spiegata, cioè desidererei sapere se, sino a tanto che abbia luogo l'aumento delle congrue ai parroci in conformità di questo progetto di legge, egli intenda continuare anche ai parroci della provincia di Nizza il sussidio sui fondi dell'Economato, che si è loro corrisposto in questo e nell'anno scorso, e che egli ha dichiarato essere nell'intenzione di continuare a quelli della Savoia. Desidero su di ciò una dichiarazione formale.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Di buon grado acconsento a dare al deputato Deforesta le spiegazioni che mi ha chieste.

Se viene approvato questo progetto di legge, non ho difficoltà che per quest'anno e pei successivi siano accordate le sovvenzioni a cui accenna, non meno alla provincia di Nizza, che a quelle della Savoia; ma, se questa legge venisse respinta, e non vi fossero altri mezzi che i fondi dell'Economato, questi non basterebbero per continuare i sussidi.

**DEFORESTA**. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha fornito, e sono lieto che egli intenda trattare i parroci della provincia di Nizza come quelli della Savoia.

**PRESIDENTE**. Il deputato Deforesta non manterrebbe dunque più che la prima parte della sua proposta.

Il ministro di grazia e giustizia intende che questo emendamento sia collocato immediatamente dopo il paragrafo in cui si tratta del pagamento della somma che sarà necessaria pel clero dell'isola di Sardegna, o dopo il paragrafo che comincia colle parole: *negli altri usi ecclesiastici, ecc.*?

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che sia meglio collocarlo dopo il paragrafo che appunto incomincia colle parole: *negli altri usi ecclesiastici, ecc.*

Quando saranno soddisfatti tali pesi, si farà luogo al pagamento della pensione per questi parroci.

**PRESIDENTE**. Metto dunque ai voti i paragrafi 5 e 6, concepiti in questi termini:

« Nel pagamento della somma che sarà necessaria pel clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime.

« Negli altri usi ecclesiastici indicati nella presente legge. »

(La Camera approva.)

Ora viene l'emendamento del deputato Deforesta che consiste nelle seguenti parole: « Il pagamento di una pensione di giubilazione ai parroci, che col consenso del vescovo e del Governo rinunceranno, e a quelli che per infermità o vecchiezza diverranno inabili ad attendere al loro ufficio, come sarà regolato per legge ulteriore. »

**SINRO**. Domando la parola.

Chiederei all'onorevole Deforesta se non sarebbe disposto a sopprimere le parole: *col consenso del vescovo o dell'arcivescovo*. Quando un parroco avesse servito lungamente e lo devolmente, non veggo perchè non potrebbe ottenere la giubilazione senza il consenso del vescovo. Se il vescovo fosse in posizione col Governo, chi sarebbe il giudice della vertenza? Il rinunciare è lecito a chiunque. Il vescovo non può costringere un prete a fare il parroco, se non vuole. Non deve dunque avere facoltà d'impedire che esso venga giubilato, se lo merita.

**DEFORESTA.** Il motivo per cui ho creduto di dovere parlare piuttosto di rinuncia che di giubilazione si è perchè quel vocabolo è più consentaneo alla materia, poichè gli uffizi parrocchiali, essendo benefizi di loro natura perpetui, ossia durevoli per tutta la vita, i parroci che ne sono investiti non possono esserne privati, salvo in virtù di una sentenza, e mediante la loro rinuncia. Ho poi aggiunto che la rinuncia sia approvata dal vescovo e dal Governo, affinchè non sia in facoltà dei parroci di crearsi essi stessi colla loro rinuncia il diritto alla giubilazione.

Io credo che, se l'onorevole preopinante riflette a queste considerazioni, vedrà che questa redazione è più consentanea ai principii, che non sarebbe il determinare le condizioni e il tempo di servizio che sarà necessario per poter ottenere la giubilazione, e che non vorrà insistere nella sua osservazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI G. B.** Io voterò contro questa aggiunta proposta dall'onorevole deputato di Nizza. Tuttavia, siccome essa fu accettata dal Ministero, e vi è perciò probabilità che sia approvata anche dalla Camera, io osservo che, stando alla compilazione di questa aggiunta, un parroco può essere giubilato a qualunque età, ciò che sarebbe un grande inconveniente e credo che non sia conforme nemmeno all'intenzione del proponente. Infatti, dicendo *giubilazione*, si intende che uno non vi ha diritto se non dopo una certa età, dopo avere prestati servizi più o meno lunghi; ma ciò non è spiegato nel progetto di emendamento.

Laonde, mentre sembra che l'onorevole deputato di Nizza voglia istituire due categorie di parroci, ai quali si abbia ad accordare la giubilazione, cioè parroci che rinunciano al beneficio con consenso del vescovo e del Governo, e parroci inabili per infermità e vecchiaia, io proporrei di fare una sola categoria, nella quale concorrano tutte le dette condizioni. Io emenderei pertanto in questa guisa l'aggiunta Deforesta: « Nel pagamento di una pensione di giubilazione ai parroci, che col consenso del vescovo e del Governo rinunceranno al beneficio parrocchiale, *quando* per infermità e vecchiaia diverranno inabili ad adempiere al loro ufficio. »

Ho creduto necessario di fare questa avvertenza affinchè la Camera non cadesse in un involontario errore.

**BATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Le osservazioni che vennero fatte dagli onorevoli deputati Michelini e Sineo dimostrano come sia pericoloso alle volte l'improvvisare un emendamento. Se questa proposta avesse un'utilità pratica immediata, io veramente crederei che si potesse accogliere l'aggiunta; ma ho per fermo che l'accettazione della medesima non produrrebbe alcun utile risultato. Essa non servirebbe che a dare un semplice affidamento ai parroci, e non ai presenti, ma a quelli delle future generazioni, di potere aspirare alla giubilazione, perchè, come ho già avvertito, le somme che si potranno ritrarre dall'esecuzione di questa legge per molti anni saranno a stento bastevoli a sopperire ai vari oggetti indicati nei primi alinea

dell'articolo, alle pensioni cioè dei religiosi regolari e dei monaci appartenenti alle comunità soppresse, al pagamento delle congrue di lire 1000, agli assegnamenti fatti in compenso delle decime soppresse al clero di Sardegna. Soddisfatte queste necessità è impossibile che sopravanzi una qualche somma per destinarla alle giubilazioni dei parroci; ad ogni modo ciò non potrebbe avverarsi che dopo una lunga serie d'anni. Parmi adunque che torni più conveniente lo attendere qualche anno e presentare di poi una legge che provveda a questo bisogno senza adottare intanto un principio e formulare una dichiarazione che potrebbe pregiudicare alla libertà delle future deliberazioni.

Io prego pertanto l'onorevole Deforesta, onde abbreviare la discussione, di voler ritirare il suo emendamento, dal quale, lo ripeto, nissuna utilità è sperabile.

**CADORNA C., relatore.** Avevo domandata la parola per dire che la Commissione non crede di poter appoggiare quest'emendamento. Non entrerà nel merito della proposta. Vi possono essere delle opinioni diverse a questo riguardo; ma non v'ha dubbio che, secondo questa proposta, si entrebbe molto più largamente nel sistema del salariamento, al quale la mia opinione individuale è contraria. Ma ciò che più importa è che realmente non si farebbe nulla di pratico e di reale coll'articolo che è proposto. In esso si stabilisce un principio il quale non avrebbe applicazione. Acciocchè esso potesse avere applicazione si richiederebbero due condizioni: la prima, che vi siano i denari (*Si ride*); la seconda, che siano date tutte le disposizioni che sono necessarie per applicare il detto principio. Ma i denari non vi sarebbero, perchè la presente legge non fornirebbe la cassa di fondi sufficienti. E per applicare il principio sarebbe mestieri fare tutta una legge sulle pensioni dei parroci.

Ora io domando alla Camera se utile sia, se consentaneo alla sua dignità di stabilire un principio che non deve avere la sua applicazione. Quindi è assai meglio rimandare la decisione di questo punto ad altra occasione, e tale è l'opinione della Commissione.

**DEFORESTA.** Due erano le ragioni per cui io ho proposto il mio emendamento: la prima si era per evitare una nuova discussione sopra questi gravi argomenti; la seconda perchè sono persuaso che la legge riescirà più accetta alle popolazioni e al clero medesimo. Quest'ultimo scopo credo di averlo ottenuto dal momento che il ministro ne riconobbe la giustizia e promette di presentare una legge; quindi io non ho difficoltà di ritirare anche la seconda parte del medesimo.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento del deputato Deforesta, non rimane più che mettere ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 6.

**SULLI.** Domando la parola per chiedere una spiegazione al Ministero, e ciò prima che si voti sul complesso dell'articolo 6.

Nel paragrafo 4° di questo articolo si aboliscono le congrue ai parroci i quali non abbiano una rendita di lire 1000; nel successivo paragrafo si dice che saranno erogate le somme derivanti dai beni delle soppresse comunità religiose anche nel pagamento della somma che sarà necessaria pel clero dell'isola di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime.

Ora nell'isola di Sardegna trovansi dei parroci i quali sono molto al disotto della congrua di lire 1000, che la legge promette ai parroci stessi, e questa pochezza di congrua ai parroci insulari proviene dalla legislazione temporanea nella Sardegna applicata dipendentemente dall'abolizione delle decime.

Pertanto, se l'intendimento della legge è questo, che anche

i parroci dell'isola di Sardegna debbano essere compresi nella dizione generale portata dalla legge, e che perciò debbano anche essi avere una congrua di lire mille, io non ho altro che a rallegrarmi che anche per la Sardegna si voglia riparare ad uno sconcio assai vituperevole, perchè al certo il vedere la parte veramente benemerita della popolazione, quali sono i parroci, ridotta come è attualmente nell'isola e per certi borghi, alla meschina somma di lire 200, lo ripeto, è uno sconcio assai vituperevole, ed io darò volentieri il mio voto a questa legge perchè questo sconcio cessi. Se però l'intenzione della legge si è di mantenere nell'isola di Sardegna quello stato di attualità dipendente dall'abolizione delle decime, oh allora io, che desidero che questa legge si voti, perchè, sebbene incompleta, pure è l'unico bene che ci è dato sperare nel momento, sarei nella necessità di mettere innanzi emendamenti da cui veramente rifugge il mio animo!

Ma se la risposta del Ministero sarà quale la desidero, allora non avrò più nulla ad osservare, giacchè il mio desiderio di vedere i parroci sardi posti in condizione migliore di quel che ora abbiano sarà soddisfatto.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non so se io abbia ben compreso quale sia la spiegazione che desidera l'onorevole deputato Sullis, ma mi pare che egli abbia esternato il dubbio se i parroci di Sardegna, che non hanno una rendita di lire mille, restino compresi in questa disposizione di legge. Ora io dico che, quando non si fa distinzione tra l'isola di Sardegna e la terraferma, quando si parla dei parroci in genere, restano naturalmente compresi tutti i parroci dello Stato e così quelli del continente e quelli non meno della Sardegna. Si è bensì fatto cenno del pagamento della somma che viene corrisposta al clero

dell'isola per l'abolizione delle decime, ma ciò avvenne perchè tale assegnamento non va a sollievo dei soli parroci, ma riguarda altri usi, comprende cioè le mense, i canonicati ed altri oggetti; era quindi necessario che, oltre alla menzione di quei parroci, si facesse pur cenno dello stanziamento riguardante il clero di Sardegna.

Parmi che la spiegazione sia tale da non lasciare alcun dubbio od incertezza.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'ultimo paragrafo.

**CADORNA C.**, relatore. Mi pare che invece delle parole: *ultimo bilancio*, si debba dire: *nel bilancio 1854*, perchè nel bilancio del 1855 non furono stanziati le somme relative a queste congrue.

**PRESIDENTE**. Rileggo allora l'ultimo paragrafo, così emendato:

« Le pensioni suddette ed i pagamenti delle somme stanziati nel bilancio del 1854 per congrue o supplementi di congrue ai parroci avranno la preferenza. »

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'intero articolo 6, come fu parzialmente approvato.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 pomeridiane.

*Ordine del giorno per la tornata ordinaria di domani:*

Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità religiose.